

**PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE  
DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELL'EMILIA-ROMAGNA  
2015-2017**

## SOMMARIO

<b>1. PREMESSE</b> .....	3
<b>1.1. INTRODUZIONE</b> .....	3
<b>1.2. IL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO</b> .....	4
<b>1.3. L'ASSETTO ISTITUZIONALE E ORGANIZZATIVO E IL RUOLO DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELL'EMILIA-ROMAGNA NELLA STRATEGIA DI PREVENZIONE</b> .....	7
<b>2. I SOGGETTI COINVOLTI NELLA STRATEGIA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE</b> .....	9
<b>3. LE AREE A RISCHIO CORRUZIONE</b> .....	14
<b>4. GESTIONE DEL RISCHIO</b> .....	17
<b>5. IL PROCESSO DI ADOZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE</b> .....	19
<b>6. MISURE PER IL MONITORAGGIO E L'AGGIORNAMENTO DEL P.T.P.C</b> .....	21
<b>7. LE MISURE DI PREVENZIONE</b> .....	21
<b>7.1. MISURE OBBLIGATORIE IMPLEMENTATE O IN CORSO DI IMPLEMENTAZIONE</b> .....	21
<b>7.1.1. TRASPARENZA (RIF. TAV. 3 DEL PNA)</b> .....	21
<b>7.1.2. CODICE DI COMPORTAMENTO (RIF. TAV. 4 DEL PNA)</b> .....	22
<b>7.1.3. ROTAZIONE DEL PERSONALE (RIF. TAV. 5 DEL PNA)</b> .....	24
<b>7.1.4. OBBLIGO DI ASTENSIONE IN CASO DI CONFLITTO DI INTERESSE (RIF. TAV. 6 DEL PNA)</b> .....	26
<b>7.1.5. CONFERIMENTO E AUTORIZZAZIONE DI INCARICHI (RIF. TAV. 7 DEL PNA)</b> .....	27
<b>7.1.6. INCONFERIBILITÀ E INCOMPATIBILITÀ PER INCARICHI DIRIGENZIALI. (RIF. TAV. 8 E 9 DEL PNA)</b> .....	28
<b>7.1.7. ATTIVITÀ SUCCESSIVE ALLA CESSAZIONE DAL SERVIZIO (RIF. TAV. 10 DEL PNA) (PANTOUFLAGE – REVOLVING DOORS)</b> .....	30
<b>7.1.8. FORMAZIONE DI COMMISSIONI, ASSEGNAZIONI AGLI UFFICI E CONFERIMENTO DI INCARICHI IN CASO DI CONDANNA PENALE PER DELITTI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (RIF. TAV. 11 DEL PNA)</b> 31	31
<b>7.1.9. TUTELA DEL DIPENDENTE PUBBLICO CHE SEGNA LA GLI ILLECITI (RIF. TAV. 12 DEL PNA)</b> .....	33
<b>7.1.10. FORMAZIONE DEL PERSONALE – PROCEDURE PER SELEZIONARE E FORMARE I DIPENDENTI EX ART. 1, COMMA 8 L. 190/2012 (RIF. TAV. 13 DEL PNA)</b> .....	35
<b>7.1.11. PATTI DI INTEGRITÀ NEGLI AFFIDAMENTI (RIF. TAV. 14 DEL PNA)</b> .....	37
<b>7.1.12. AZIONE DI SENSIBILIZZAZIONE E RAPPORTO CON LA SOCIETÀ CIVILE (RIF. TAV. 15 DEL PNA)</b> .....	38
<b>7.1.13. MONITORAGGIO DEI TEMPI PROCEDIMENTALI (RIF. TAV. 16 DEL PNA)</b> .....	39
<b>7.1.14. MONITORAGGIO DEI RAPPORTI AMMINISTRAZIONE/SOGGETTI ESTERNI (RIF. TAV. 17 DEL PNA)</b> 40	40
<b>7.2. ULTERIORI MISURE DI PREVENZIONE</b> .....	41
<b>7.2.1. REVISIONE DEL REGOLAMENTO INTERNO SULL'ATTIVITÀ NEGOZIALE</b> .....	41
<b>7.2.2. REVISIONE DELLE PROCEDURE IN MATERIA DI INCARICHI PROFESSIONALI E COLLABORAZIONI</b> .	42
<b>7.2.3. TRACCIABILITÀ DEL PROCESSO DECISIONALE E DEMATERIALIZZAZIONE DEI FASCICOLI DOCUMENTALI</b> .....	42
<b>7.2.4. REVISIONE DEL PROCESSO DI ANALISI DEI FABBISOGNI DI PERSONALE E DI ATTRIBUZIONE DEGLI INCARICHI DIRIGENZIALI E DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA</b> .....	44
<b>7.2.5. REVISIONE DEI PROCESSI A RISCHIO E DELLE MISURE DI PREVENZIONE</b> .....	44
<b>7.2.6. RIORDINO E ORGANIZZAZIONE DEI CONTROLLI</b> .....	45
<b>8. LE RESPONSABILITÀ</b> .....	46
<b>8.1. RESPONSABILITÀ DIRIGENZIALE, DISCIPLINARE E AMMINISTRATIVA DEL RPC</b> .....	46
<b>8.2. LA RESPONSABILITÀ DEI DIRIGENTI</b> .....	46
<b>8.3. LA RESPONSABILITÀ DEI DIPENDENTI PER VIOLAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE</b> .....	47
<b>ALLEGATO 1: PROCEDIMENTI A RISCHIO CORRUZIONE DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA E IL RELATIVO VALORE DI RISCHIO</b> .....	48
<b>ALLEGATO 2: TABELLA DEI PROCESSI, DEI RISCHI E DELLE MISURE PER FAVORIRE LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO AI FENOMENI CORRUTTIVI</b> .....	48
<b>ALLEGATO 3: RELAZIONE DEL RPC SULL'ATTIVITÀ SVOLTA IN ATTUAZIONE DEL P.T.P.C 2014-2016</b> .....	48

## 1. PREMESSE

### 1.1. INTRODUZIONE

Il presente documento rappresenta il Piano triennale di prevenzione della corruzione dell'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna 2015-2017 (di seguito anche P.T.P.C. o Piano).

E' stato elaborato su proposta del Responsabile della prevenzione della corruzione (di seguito anche RPC) dott. Cristiano Annovi, nominato con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 81 del 22 luglio 2014, con decorrenza 1 settembre 2014.

Costituisce il **primo aggiornamento annuale** del Piano adottato per il triennio 2014-2016 dall'Ufficio di Presidenza con deliberazione n. 11 del 28 gennaio 2014, su proposta della precedente Responsabile della Prevenzione della Corruzione dott.ssa Anna Voltan, in carica fino al 31 agosto 2014.

E' costruito come **strumento in progress, dinamico**. Proprio perché finalizzato a monitorare l'andamento dell'attività amministrativa e a rilevarne criticità e malfunzionamenti, è oggetto di continuo aggiornamento. Ciò assume particolare rilievo in considerazione dell'insediamento della nuova Assemblea della Regione Emilia-Romagna il 29 dicembre 2014, della riorganizzazione della struttura amministrativa tutt'ora in corso, dell'avvio nel 2015 della revisione del Regolamento interno per l'amministrazione e la contabilità, connesso all'entrata in vigore del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" e ss.mm.ii., nonché del regolamento per le acquisizioni di beni e servizi, del prossimo aggiornamento del Piano nazionale anticorruzione (di seguito anche P.N.A.) da parte dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (di seguito anche ANAC), nella consapevolezza che i processi di miglioramento di una organizzazione sono complessi, articolati e di norma si sviluppano sul medio periodo.

L'aggiornamento tiene conto dell'esperienza acquisita nel corso del primo anno di applicazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione 2014-2016, delle istanze presentate dai dirigenti responsabili dei vari servizi/strutture dell'Assemblea legislativa in occasione dei 2 monitoraggi svolti nel corso del 2014, nonché, in generale, di quanto emerso a consuntivo nella **Relazione annuale del Responsabile della prevenzione della corruzione sull'attività svolta nell'anno 2014**, redatta in formato excel secondo il modello predisposto dall'ANAC, Allegato 3) parte integrante e sostanziale del presente Piano, pubblicata sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente" sotto-sezione "Altri contenuti – Corruzione".

Premesso che al fine di rendere più agevole e trasparente la lettura del presente documento si è proceduto ad una revisione generale dell'impostazione del primo Piano triennale di prevenzione della corruzione dell'Assemblea legislativa dell'Emilia-Romagna 2014-2016, si elencano sinteticamente le **variazioni**:

1. Individuazione della figura del Referente anticorruzione e delle relative competenze;
2. Modifica del format delle misure obbligatorie di contrasto alla corruzione, per evidenziare con maggiore chiarezza le azioni, i responsabili e gli eventuali indicatori di risultato;

3. Implementazione del monitoraggio sull'attuazione del P.T.P.C. e introduzione di forme di coordinamento con il monitoraggio sull'attuazione del Programma Triennale per la trasparenza e l'integrità della Regione Emilia Romagna;
4. Modifica del format di rappresentazione della mappatura dei processi/procedimenti a rischio e del relativo valore di rischio;
5. Individuazione di un'ulteriore attività area di rischio *E) Attività inerenti alle finalità istituzionali dell'Assemblea legislativa Emilia-Romagna.*
6. Implementazione di misure di prevenzione ulteriori.

## **1.2. IL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO**

La legge novembre 2012 n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione) ha introdotto nel nostro ordinamento un sistema organico di prevenzione della corruzione, volto sia alla prevenzione e repressione dei fatti corruttivi che alla diffusione della cultura della legalità ed integrità nella pubblica amministrazione.

In attuazione della suddetta legge 190/2012 sono stati emanati:

- il decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 (Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n.190);
- Il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni), con le modifiche recentemente introdotte dal decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modifiche nella legge 11 agosto 2014, n. 114;
- Il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 (Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190);
- Il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 (Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165).

Fondamentali sono anche le disposizioni attuative della normativa sopra richiamata, ed in particolare:

- la Circolare n. 1 del 25 gennaio 2013 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione pubblica;
- l'Intesa tra Governo, Regioni ed Enti locali del 24 luglio 2013 per l'attuazione dell'articolo 1, commi 60 e 61 della legge 6 novembre 2012, n. 190 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- la delibera CIVIT 11 settembre 2013, n. 72/2013 "Approvazione del Piano nazionale anticorruzione";
- la delibera CIVIT 24 ottobre 2013, n. 75 "Linee guida in materia di codici di comportamento delle pubbliche amministrazioni";

Tale normativa si riferisce ad un concetto di **corruzione inteso in senso lato**, come comprensivo delle varie situazioni in cui, nel corso dell'attività amministrativa, si riscontri l'abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati. Rilevano tutti i casi in cui, a

prescindere dalla rilevanza penale, venga in evidenza un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite.

E' stato così introdotto un sistema di prevenzione della corruzione - di cui destinatarie sono tutte le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165- che prevede l'adozione, a livello nazionale, del *Piano nazionale anticorruzione (P.N.A.)* e, a livello di ciascuna amministrazione, di un *Piano triennale di prevenzione della corruzione (P.T.P.C.)*. Quest'ultimo è il documento previsto dall'articolo 1, commi 5 e 8, che unitamente al Piano della performance e al Programma triennale per la trasparenza e l'integrità (P.T.T.I.), rappresenta uno strumento a presidio della legalità e del buon andamento dell'azione amministrativa.

Il **Piano nazionale anticorruzione (P.N.A.)**, predisposto dal Dipartimento della funzione pubblica secondo le Linee di indirizzo del Comitato interministeriale istituito con DPCM del 16 gennaio 2013, è stato approvato l'11 settembre 2013 dalla Commissione indipendente per la Valutazione, la Trasparenza e l'Integrità delle amministrazioni pubbliche (C.I.V.I.T. ora ANAC).

I tre principali **obiettivi** delineati dal P.N.A. sono:

- 1. ridurre le opportunità in cui si manifestino casi di corruzione;**
- 2. aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione;**
- 3. creare un contesto sfavorevole alla corruzione.**

Il **Piano triennale di prevenzione della corruzione (P.T.P.C.)** rappresenta il documento di programmazione con cui ciascuna amministrazione pubblica, in attuazione ed integrazione del P.N.A., definisce la propria strategia di prevenzione, fornendo la valutazione del diverso livello di esposizione degli uffici al rischio di corruzione e indicando gli interventi organizzativi volti a prevenire il rischio medesimo.

Il P.T.P.C. deve rispondere alle esigenze previste dalla legge 190/2012 (art. 1, comma 9):

- a) *individuare le attività*, tra le quali quelle di cui al comma 16, *in cui è più elevato il rischio di corruzione*, anche raccogliendo le proposte dei dirigenti, elaborate nell'esercizio delle competenze previste dall'articolo 16, comma 1, lettera a-bis), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
- b) *prevedere*, per le attività individuate ai sensi della lettera a), *meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni* idonei a prevenire il rischio di corruzione;
- c) *prevedere*, con particolare riguardo alle attività individuate ai sensi della lettera a), *obblighi di informazione nei confronti del responsabile*, chiamato a vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del piano;
- d) *monitorare il rispetto dei termini*, previsti dalla legge o dai regolamenti, *per la conclusione dei procedimenti*;
- e) *monitorare i rapporti tra l'amministrazione e i soggetti che con la stessa stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere*, anche verificando eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i dirigenti e i dipendenti dell'amministrazione;
- f) *individuare specifici obblighi di trasparenza ulteriori* rispetto a quelli previsti per legge.

La legge 190/2012 prevede, inoltre, che l'**organo di indirizzo politico**:

- *individui*, di norma tra i dirigenti di ruolo di prima fascia in servizio, *il Responsabile della prevenzione della corruzione* (art. 1, comma 7)
- *adotti annualmente* (entro il 31 gennaio), su proposta del suddetto Responsabile, *il Piano triennale di prevenzione della corruzione* (art.1, comma 8), il quale deve fornire una valutazione del diverso livello di esposizione degli uffici al rischio di corruzione e indicare gli interventi organizzativi volti a prevenire il rischio medesimo (art. 1 comma 5 lettera a).

Le disposizioni di prevenzione della corruzione, previste ai commi da 1 a 57 dell'articolo 1 della legge 190/2012, compresa quindi anche l'adozione del P.T.P.C., si applicano a tutte le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e dunque anche alle Regioni.

Peraltro i successivi commi 60 e 61 dell'art.1 della medesima legge, stabiliscono che modalità esecutive e termini per l'applicazione siano definiti attraverso intese in sede di Conferenza Unificata, con indicazione dei relativi termini di attuazione.

**L'Intesa è stata sancita il 24 luglio 2013** e ha previsto, in relazione alla peculiarità delle Regioni, articolate in giunte e consigli, dotati di spiccata autonomia, che possano essere nominati due diversi responsabili, sia per quanto concerne la prevenzione della corruzione, che per quanto riguarda la trasparenza.

La legge regionale 20 dicembre 2013, n. 26 "Disposizioni urgenti in materia di organizzazione del lavoro nel sistema delle amministrazioni regionali" ha previsto all'articolo 7 che, ai fini dell'applicazione della legge 190/2012, la Giunta e l'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa individuino, ciascuno per il suo ambito di competenza, tra i dirigenti del rispettivo organico, il Responsabile della prevenzione della corruzione e il Responsabile della trasparenza.

La Regione Emilia-Romagna ha ritenuto opportuno nominare un Responsabile della prevenzione della corruzione per le strutture organizzative della Giunta regionale e uno per quelle dell'Assemblea legislativa.

A seguito dell'adozione del **primo Piano triennale di prevenzione della corruzione dell'Assemblea legislativa dell'Emilia-Romagna 2014-2016** con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 11 del 28 gennaio 2014, si riportano gli interventi normativi e le altre disposizioni più significative, intervenute nel corso del 2014:

- il decreto legge 24 aprile 2014, n. 66 "Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale", convertito con modificazioni con legge 23 giugno 2014, n. 89, che prevede diverse modifiche al decreto legislativo n. 33/2013 in tema di obblighi di pubblicità e trasparenza da parte delle pubbliche amministrazioni. Si segnalano in particolare l'obbligo relativo all'integrale pubblicazione dei bilanci di previsione e dei conti consuntivi delle amministrazioni pubbliche, nonché dei dati relativi alle entrate e alle spese; l'obbligo di pubblicazione dei tempi medi di pagamento delle amministrazioni, che deve prevedere oltre alla pubblicazione di un indicatore dei tempi medi di pagamento annuale, già prevista nella originaria formulazione del d.lgs. 33/2013, anche la pubblicazione di un indicatore dei tempi medi di pagamento trimestrale, a decorrere dal 2015;
- la delibera 15 maggio 2014 del Garante per la protezione dei dati personali "Linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati";

- il decreto legge 24 giugno 2014, n. 90 “Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari”, convertito con legge 11 agosto 2014, n. 114, con il quale si è disposto:
  - il divieto per le pubbliche amministrazioni di attribuire incarichi a soggetti già lavoratori pubblici o privati in quiescenza, consentendo però di attribuire eventuali incarichi e collaborazioni esclusivamente a titolo gratuito e per una durata non superiore a un anno, non prorogabile né rinnovabile (art. 6).
  - il cambio di denominazione dell’ANAC da “Autorità nazionale anticorruzione e per la valutazione e trasparenza” in “Autorità nazionale anticorruzione”, con revisione delle funzioni e concentrazione in capo alla stessa in via esclusiva delle competenze in materia di prevenzione della corruzione, compreso l’aggiornamento del P.N.A., nonché la soppressione dell’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici (A.V.C.P.), stabilendo il passaggio di tutte le funzioni e relative risorse all’ANAC (art. 19) ;
- decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126 “Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”;
- la delibera ANAC 7 ottobre 2014, n. 144 “Obblighi di pubblicazione concernenti gli organi di indirizzo politico nelle pubbliche amministrazioni.

### **1.3. L’ASSETTO ISTITUZIONALE E ORGANIZZATIVO E IL RUOLO DELL’ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELL’EMILIA-ROMAGNA NELLA STRATEGIA DI PREVENZIONE**

L’assetto istituzionale e organizzativo dell’Assemblea legislativa regionale costituiscono la premessa indispensabile per chiarire il contesto in cui sono maturate le determinazioni e le scelte oggetto del presente piano.

L’Assemblea legislativa è l’organo della rappresentanza democratica regionale, di indirizzo politico e di controllo sull’attività della Giunta e dell’Amministrazione regionale; esercita in esclusiva la potestà legislativa regionale, nonché le altre funzioni ad essa attribuite dalla Costituzione, dallo Statuto, e, in conformità ad esso, dalle leggi (articoli 27 e 28 dello Statuto della Regione Emilia-Romagna - legge regionale 31 marzo 2005, n. 13 di seguito Statuto regionale).

L’Assemblea legislativa dell’Emilia-Romagna è composta da cinquanta componenti, compreso il Presidente della Giunta regionale (articolo 29 Statuto regionale).

L’Assemblea legislativa ha l'autonomia funzionale, organizzativa, finanziaria e contabile necessaria al libero esercizio delle sue funzioni. La sua attività è disciplinata, per ciò che riguarda il funzionamento, l'organizzazione, l'amministrazione, la contabilità e il personale, da Regolamenti interni, in armonia con la legislazione vigente, in piena ed assoluta autonomia (articolo 27, comma 3 Statuto regionale).

Organi dell’Assemblea legislativa sono il Presidente e l’Ufficio di Presidenza.


L'Ufficio di Presidenza coadiuva il Presidente dell'Assemblea legislativa nell'esercizio dell'autonomia organizzativa, funzionale, finanziaria e contabile dell'Assemblea, secondo modalità previste dal Regolamento; dispone di servizi generali per le attività dell'Assemblea; ha alle proprie dipendenze il relativo personale; amministra i fondi relativi al bilancio autonomo dell'Assemblea (articolo 35, commi 1 e 2 Statuto regionale).

Per ciò che concerne l'assetto organizzativo, l'Assemblea legislativa dell'Emilia-Romagna è dotata di una struttura amministrativa che fa capo all'Ufficio di Presidenza, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna", destinata a fornirle il supporto necessario al compimento delle funzioni istituzionali, che si sostanziano essenzialmente nell'attività legislativa ed in quella di indirizzo e controllo sull'esecutivo regionale, come sopra evidenziato.

La peculiarità delle funzioni istituzionali delle Assemblee legislative regionali, che prevedono una limitata attività di amministrazione attiva di pubbliche risorse, circoscritta all'attività amministrativa a supporto del funzionamento delle Assemblee stesse, ha portato a rilevare **una situazione di rischio contenuta all'interno della struttura amministrativa dell'Assemblea legislativa dell'Emilia-Romagna**, come risulta dall'analisi del rischio di cui al presente Piano, i cui esiti sono riportati nell'**Allegato 1)** parte integrante e sostanziale del presente documento.

Di seguito si riporta l'Organigramma dell'Assemblea legislativa dell'Emilia-Romagna, come risulta alla data del 31/12/2014, in seguito alla deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 71 del 17 luglio 2014 "Istituzione, denominazione e competenze delle strutture organizzative dell'Assemblea legislativa. 6ª Fase di intervento 2014".

### Organigramma dell'Assemblea legislativa dell'Emilia-Romagna alla data del 31/12/2014





## 2. I SOGGETTI COINVOLTI NELLA STRATEGIA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

Di seguito sono indicati i soggetti del sistema di prevenzione del rischio corruzione nell'Assemblea legislativa dell'Emilia-Romagna, con i relativi compiti e responsabilità.



### A) ORGANO DI INDIRIZZO POLITICO: L'UFFICIO DI PRESIDENZA

L'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa è l'organo di indirizzo politico dell'Ente che, in base alla normativa statale, regionale nonché al P.N.A.:

1. nomina il Responsabile della prevenzione della corruzione (RPC.);
2. detta gli indirizzi in materia di prevenzione della corruzione;
3. esprime l'intesa per l'adozione da parte della Giunta regionale del Codice di Comportamento della Regione Emilia-Romagna;
4. adotta entro il 31 gennaio di ogni anno il Piano triennale di prevenzione della corruzione (P.T.P.C.) dell'Assemblea legislativa dell'Emilia-Romagna e i suoi aggiornamenti;
5. adotta entro il 31 gennaio di ogni anno il Programma triennale della trasparenza e integrità (PTTI) dell'Assemblea legislativa d'intesa con la Giunta della Regione Emilia-Romagna e i suoi aggiornamenti;

### B) RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

L'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa ha nominato l'attuale Responsabile della prevenzione della corruzione (RPC) *dott. Cristiano Annovi* con deliberazione n. 81 del 17 luglio 2014 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella

pubblica amministrazione. Nomina del responsabile della prevenzione della corruzione dell'Assemblea legislativa - Regione Emilia-Romagna. Modifica della delibera 153/2013 e nomina del nuovo responsabile della prevenzione della corruzione”, che subentra alla precedente Responsabile dott. Anna Voltan (incarico conferito con deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 153 del 30 ottobre 2013 e cessato il 31 agosto 2014).

*L’attuale RPC svolge anche le funzioni di Responsabile della trasparenza dell’Assemblea legislativa dell’Emilia-Romagna (deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 133 del 25 settembre 2013).*

Il RPC esercita i compiti attribuiti dalla legge e dal presente Piano ed in particolare:

*a) in base a quanto previsto dalla L. 190/2012:*

- elabora la proposta di Piano triennale di prevenzione della corruzione e i successivi aggiornamenti da sottoporre per l’adozione all’organo di indirizzo politico sopra indicato;
- cura la trasmissione del P.T.P.C. adottato all’Autorità Nazionale Anticorruzione, ai sensi dell’art. 19 comma 15 del decreto legge n.90/2014 convertito nella legge n. 114/2014 nonché la pubblicazione dello stesso sul sito istituzionale dell’Assemblea legislativa nella sezione “Amministrazione Trasparente – Altri contenuti – Corruzione”;
- verifica l’efficace attuazione del piano e la sua idoneità, anche tenuto conto di eventuali proposte formulate dal Direttore generale e dai dirigenti responsabili di servizio/struttura in ordine alle attività e ai procedimenti esposti a maggior rischio corruzione;
- propone modifiche al piano in caso di accertamento di significative violazioni o di mutamenti dell’organizzazione;
- definisce, entro il 31 gennaio di ogni anno, procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione;
- individua, di concerto con il Dirigenti competenti, il personale da inserire nei percorsi di formazione sui temi dell’etica e della legalità;
- elabora la relazione annuale sull’attività svolta, secondo lo schema di relazione predisposto dall’ANAC, ne assicura la pubblicazione sul sito web istituzionale e la trasmissione all’organo di indirizzo politico;
- riferisce sulla sua attività all’organo di indirizzo politico se richiesto o se lui stesso lo valuta opportuno;

*b) in base a quanto previsto dal D.Lgs. n. 39/2013:*

- vigila, sul rispetto delle norme in materia di inconfiribilità e incompatibilità degli incarichi di cui al decreto, con il compito di contestare all’interessato l’esistenza o l’insorgere delle situazioni di inconfiribilità o incompatibilità (art. 15, c.1);
- segnala i casi di possibili violazioni al decreto all’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), all’Autorità garante della concorrenza e del mercato ai fini delle funzioni di cui alla L. 215/2004, nonché alla Corte dei conti l’accertamento di eventuali responsabilità amministrative (art. 15, c. 2);

*c) in base a quanto previsto dall’art. 15 del DPR 62/2013:*

- cura la diffusione della conoscenza del Codice di comportamento della Regione Emilia-Romagna, la sua conoscenza, il monitoraggio annuale sull’attuazione, la pubblicazione sul sito web istituzionale e la comunicazione all’ANAC dei risultati del monitoraggio, avvalendosi del competente servizio Organizzazione, Bilancio e Attività Contrattuale dell’Assemblea, e coordinandosi con il Responsabile della prevenzione della corruzione della Giunta regionale.

La figura del RPC risponde in sintesi all'esigenza di concentrare in un unico soggetto le iniziative e le responsabilità per il funzionamento dell'intero meccanismo della prevenzione, fatto salvo quanto previsto di seguito.

### **C) DIRETTORE GENERALE E DIRIGENTI RESPONSABILI DI SERVIZIO/STRUTTURA**

Come previsto dalla Circolare n. 1/2013, *l'attività del RPC è affiancata da quella dei dirigenti dell'amministrazione*, ai quali sono affidati, ai sensi dell'art. 1 comma 9 della legge 190/2012 e dell'art. 16 d.lgs. n. 165 del 2001, funzioni propositive e di controllo nonché obblighi di informazione al RPC, di collaborazione, di monitoraggio e di azione diretta in materia di prevenzione della corruzione.

In particolare l'art. 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" dispone che i dirigenti:

- concorrono alla definizione di misure idonee a prevenire e contrastare i fenomeni di corruzione e a controllarne il rispetto da parte dei dipendenti dell'ufficio cui sono preposti (comma 1-bis);
- forniscono le informazioni richieste dal soggetto competente per l'individuazione delle attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio corruzione e formulano specifiche proposte volte alla prevenzione del rischio medesimo (comma 1-ter);
- provvedono al monitoraggio delle attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio corruzione svolte nell'ufficio a cui sono preposti, disponendo, con provvedimento motivato, la rotazione del personale nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva (comma 1-quater).

Pertanto per il servizio/struttura di rispettiva e diretta competenza i dirigenti responsabili sono tenuti a svolgere i seguenti compiti:

- forniscono le necessarie informazioni al RPC e ai Referenti per l'anticorruzione, per permettere loro l'espletamento delle funzioni;
- partecipano attivamente all'intero processo di elaborazione e gestione del rischio, proponendo in particolare le misure di prevenzione più idonee;
- vigilano sull'osservanza, oltre che del Codice disciplinare, del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (DPR 62/2013) e del Codice di comportamento regionale, attivando, in caso di violazione, i conseguenti procedimenti disciplinari;
- applicano le misure di prevenzione indicate nel P.T.P.C., gli indirizzi generali adottati dall'Ufficio di Presidenza in materia e gli indirizzi elaborati e diffusi dal RPC.

Il ruolo svolto dai dirigenti responsabili di struttura è di fondamentale importanza per il perseguimento degli obiettivi del presente Piano; i loro compiti in tale ambito si configurano come sostanziali alla funzione di direzione svolta e strettamente integrati con le relative competenze tecnico-gestionali.

La violazione dei compiti di cui sopra è fonte di responsabilità disciplinare, oltre che dirigenziale e se ne tiene conto ai fini della valutazione annuale delle prestazioni dirigenziali.

### **D) REFERENTI PER L'ANTICORRUZIONE**

Come previsto nel PNA (in particolare all'allegato 1 punto A.2), in concomitanza con lo svolgimento nei mesi di ottobre e novembre 2014 del secondo monitoraggio sull'attuazione del P.T.P.C. e sull'implementazione delle misure di prevenzione, il RPC, sulla base della positiva esperienza

riscontrata con l'individuazione dei "Referenti per la trasparenza", ha rilevato la necessità di implementare la rete dei "Referenti per la prevenzione della corruzione" per coinvolgere maggiormente i servizi/strutture dell'Assemblea legislativa e i relativi dirigenti responsabili nella gestione del piano e per supportare ulteriormente l'azione dello stesso, preso atto che il gruppo di lavoro costituito a supporto della precedente RPC dott.ssa Anna Voltan è di fatto cessato con la cessazione dell'incarico della stessa in data 31 agosto 2014.

I Referenti svolgono attività informativa nei confronti del RPC, perché questi abbia elementi e riscontri sull'intera organizzazione e un costante monitoraggio sull'attività svolta dai dirigenti dei servizi/strutture dell'Assemblea legislativa.

L'obiettivo è appunto quello di creare un sistema di comunicazione e di informazione circolare, per assicurare che le misure di prevenzione della corruzione siano elaborate e monitorate secondo un processo partecipato, anche in sinergia con gli adempimenti previsti per la trasparenza.

In particolare, i Referenti dovranno supportare sia il RPC che i dirigenti responsabili dei servizi/strutture dell'Assemblea legislativa per:

- la mappatura dei processi amministrativi;
- l'individuazione e la valutazione del rischio corruzione nei singoli processi amministrativi e loro fasi;
- l'individuazione di misure idonee alla eliminazione o, se non possibile, riduzione del rischio corruzione;
- il monitoraggio costante della attuazione delle misure di contrasto da parte dei dirigenti responsabili;
- l'elaborazione dell'aggiornamento annuale del Piano.

I nominativi dei funzionari individuati dai rispettivi dirigenti responsabili per le funzioni di "Referenti per l'Anticorruzione", sono elencati nella tabella che segue, con a fianco l'indicazione della struttura di rispettiva assegnazione/competenza:

Struttura	Cognome e Nome
Gabinetto del Presidente	Evangelisti Gloria
Direzione generale	Galiotto Sabrina
Servizio Sistemi informativi, informatici e innovazione	Turrini Alessandra – funzionario in staff di supporto diretto al RPC
Servizio Informazione e comunicazione istituzionale	Minelli Franca
Servizio Organizzazione, bilancio e attività contrattuale	Bertoli Andrea
	Padalino Guido
Servizio Segreteria e affari legislativi	Casoni Susanna
Servizio Coordinamento commissioni assembleari	Tartari Nicoletta
Servizio Documentazione, Europa e cittadinanza attiva	Benini Donata
Servizio Corecom	Servello Alessia
Servizio Istituti di garanzia	Baratelli Angelo

L'individuazione dei "Referenti per l'Anticorruzione" potrà essere modificata, a seconda delle diverse esigenze che dovessero manifestarsi o al mutarsi del contesto organizzativo dai rispettivi dirigenti responsabili con lettera indirizzata al Direttore generale dell'Assemblea legislativa e per conoscenza al RPC.

#### **E) DIPENDENTI E I COLLABORATORI**

I *dipendenti regionali*<sup>1</sup> sono tenuti a:

- collaborare al processo di elaborazione e di gestione del rischio, se e in quanto coinvolti;
- osservare le misure di prevenzione previste dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione;
- adempiere agli obblighi del Codice di Comportamento DPR 62/2013 e del Codice di comportamento regionale;
- effettuare le comunicazioni prescritte in materia di conflitto di interessi e di obbligo di astensione, secondo gli indirizzi forniti dal RPC;
- segnalare i possibili illeciti (penali, disciplinari, amministrativo-contabili) di cui vengono a conoscenza seguendo la procedura delineata nel Codice di comportamento regionale all'articolo 14.

La violazione dei compiti di cui sopra è fonte di responsabilità disciplinare e, se dirigenti, anche dirigenziale.

I *collaboratori regionali*<sup>2</sup> sono tenuti a:

- osservare le misure di prevenzione indicate nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione;
- segnalare i possibili illeciti (penali, disciplinari, amministrativo-contabili) di cui vengono a conoscenza seguendo la procedura delineata nel Codice di comportamento regionale all'articolo 14.

#### **F) ORGANISMO INTERNO DI VALUTAZIONE**

L'Organismo Indipendente di Valutazione della Regione:

- a) elabora un sistema di valutazione delle prestazioni dirigenziali e del rimanente personale che tenga conto dell'osservanza o meno del Piano e delle sue misure attuative e degli obblighi delineati dai Codici di comportamento;
- b) esprime il proprio parere obbligatorio sulla proposta di Codice di comportamento della Regione, ai sensi dell'art. 54 comma 5 del D.Lgs. n. 165 del 2001, ss.mm.ii.;
- c) svolge i compiti connessi all'attività di prevenzione della corruzione in relazione alla misura generale obbligatoria della trasparenza amministrativa, ai sensi degli artt. 43 e 44 del D.Lgs. n. 33 del 2013.

#### **G) UFFICIO PER I PROCEDIMENTI DISCIPLINARI**

L'Ufficio per i Procedimenti Disciplinari dell'Assemblea legislativa dell'Emilia-Romagna oltre ad esercitare le funzioni proprie delineate dall'art. 55 bis del D.Lgs. n. 165 del 2001, svolge una funzione

---

<sup>1</sup> Ai fini del P.T.P.C. per "dipendenti regionali" si intendono coloro che sono inquadrati, con qualsiasi qualifica/categoria, nei ruoli della Regione, sia assegnati alle strutture ordinarie, che alle strutture speciali di diretta collaborazione politica o che abbiano con la Regione rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato o di formazione-lavoro. Rientrano nel medesimo novero i titolari di contratti di lavoro flessibile di somministrazione con la Regione, nonché i titolari di contratti di lavoro subordinato con altri soggetti, pubblici o privati, e che siano distaccati, comandati o comunque assegnati temporaneamente presso la Regione.

<sup>2</sup> Ai fini del P.T.P.C. - per "collaboratori regionali" si intendono coloro che, in forza di rapporti di lavoro autonomo o di altro genere, diversi da quelli che contraddistinguono il rapporto di dipendenza, sono inseriti, per ragioni professionali, nelle strutture dell'Amministrazione regionali e degli enti regionali convenzionati (es.: co.co.co.).

propositiva in relazione all'aggiornamento del Codice di comportamento della Regione Emilia-Romagna.

Il Codice di comportamento regionale prevede inoltre all'art. 14 che l'UPD:

- opera in raccordo con il Responsabile della Prevenzione della Corruzione, fornendo tutti i dati da questo richiesti anche ai fini delle comunicazioni periodiche ANAC;
- propone, sulla base dell'esperienza realizzata, la revisione periodica del Codice di Comportamento;
- svolge funzioni di organismo stabile di garanzia e di attuazione del Codice (deputato al ricevimento di segnalazioni e/o di proposte di miglioramento dei contenuti da parte di cittadini, collaboratori e utenti). A questi fini i dipendenti, i collaboratori regionali, i cittadini e gli utenti possono segnalare una potenziale condotta contraria ai principi e alle disposizioni dei Codici di comportamento da parte di collaboratori regionali, a qualsiasi livello appartengano, utilizzando una casella di posta elettronica dedicata (UPD@regione.emilia-romagna.it); inoltre sul sito web dell'Amministrazione è reso disponibile un apposito modulo per le segnalazioni;
- provvede ad assicurare le tutele di cui all'art. 54-bis del D.Lgs. n. 165 del 2001, adottando idonea procedura di garanzia.

### **3. LE AREE A RISCHIO CORRUZIONE**

L'individuazione delle aree di rischio è frutto della valutazione del possibile rischio del fenomeno corruttivo nei singoli processi, tenuto conto della probabilità che tale rischio si possa verificare e del suo impatto, ovvero delle possibili conseguenze, sulla base delle indicazioni contenute nel P.N.A. e dell'esperienza pregressa, ed è finalizzata all'individuazione di quelle categorie di attività amministrative che, per le loro caratteristiche, devono necessariamente essere presidiate.

Il P.N.A., pur evidenziando che le Aree a rischio corruzione variano a seconda del contesto esterno ed interno e della tipologia di attività istituzionale svolta dalla singola amministrazione, specifica anche che l'esperienza internazionale e quella nazionale mostrano che vi sono delle aree a rischio ricorrenti, rispetto alle quali potenzialmente tutte le pubbliche amministrazioni sono esposte e che sono già indicate, all'art. 1, comma 16, della L. n. 190/2012.

In ogni caso sono quindi da considerarsi Aree in cui è più elevato il rischio di corruzione, ai sensi dell'art.1, comma 16, della Legge n.190/2012 quelle corrispondenti ai seguenti procedimenti:

- a) autorizzazione e concessione;
- b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi;
- c) concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati;
- d) concorsi e prove selettive per l'assunzione di personale e progressioni di carriera di cui all'articolo 24 del D. Lgs. n. 150/2009.

Le **Aree di rischio obbligatorio indicate dal P.N.A.** sono quindi:

Area A: Acquisizione e progressione del personale;

Area B: Affidamento di lavori, servizi e forniture;

Area C: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario;

Area D: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario.

L'identificazione all'interno dell'Assemblea legislativa di **aree con elevato rischio di corruzione** ha costituito il primo passo per l'attuazione di azioni preventive e di contrasto al fenomeno della corruzione nella redazione del P.T.C.P. 2014-2016, di cui il presente Piano costituisce l'aggiornamento annuale.

L'indagine ha avuto a riferimento l'attività svolta dalle strutture dell'Assemblea e non quella svolta dai soggetti politici. Per gli organi di garanzia/controllo e Corecom l'indagine si è limitata all'attività di supporto amministrativo svolta dalle strutture tecniche.

Pertanto, nel P.T.C.P. 2014-2016, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1, commi 5 e 9, della Legge n.190/2012 e dall'Allegato 2 del P.N.A., tenuto conto delle segnalazioni pervenute dai singoli Dirigenti dei servizi/strutture dell'Assemblea, si è proceduto a rilevare nelle 4 aree di rischio obbligatorie previste nel P.N.A., utilizzando un *modello di scheda* appositamente predisposta:

- ambiti e procedimenti a rischio di corruzione in ciascun servizio/struttura;
- il Responsabile della struttura e il funzionario di riferimento;
- le possibili cause e/o fattori di rischio;
- le misure e gli interventi che possono favorire la prevenzione e/o il contrasto della corruzione;
- le modalità e i tempi di realizzazione delle misure individuate.

Le misure e interventi per contrastare il rischio corruzione sono risultati specifici per ogni procedimento a rischio individuato e quindi **misure ulteriori** rispetto a quelle obbligatorie per legge.

Oltre al Direttore generale (Leonardo Draghetti), i dirigenti responsabili dei servizi/strutture che hanno segnalato i procedimenti a rischio corruzione riscontrati dal RPC sono risultati i seguenti (tutta la documentazione è agli atti d'ufficio):

- Cristiano Annovi - Servizio Sistemi informativi, informatici e innovazione;
- Patrizia Comi - Servizio Istituti di garanzia;
- Alessandro Criserà - Servizio Documentazione Europa cittadinanza attiva;
- Primarosa Fini - Servizio CO.RE.COM;
- Gloria Guicciardi - Servizio Organizzazione, bilancio e attività contrattuale (di seguito OBAC);
- Giuseppe Pace - Servizio Informazione e comunicazione istituzionale;
- Alberto Allegretti - capo di Gabinetto

In base alle valutazioni espresse dalla precedente RPC dott.ssa Anna Voltan, l'attività istruttoria a supporto del processo legislativo, con particolare riferimento ai pareri, non è stata inserita nella prima mappatura delle aree a rischio corruzione (e relativa valutazione) in quanto, sulla base della normativa regionale, non ha valore vincolante per il decisore politico. In linea generale viene richiesto dal proponente il progetto di legge che ne fa un uso riservato e personale. Considerato poi che le nomine da parte dell'Assemblea legislativa, secondo le disposizioni regionali statutarie e legislative, sono decisamente in numero limitato e di tipo istituzionale (prevalentemente la competenza è della Giunta) e che l'attività degli uffici è successiva alla nomina e di mera verifica e controllo nel rispetto della apposita legge regionale, parimenti non si è ricompresa tale tipologia nella prima mappatura.

La *prima mappatura* dei procedimenti a rischio corruzione dell'Assemblea legislativa dell'Emilia-Romagna e l'individuazione del relativo valore di rischio si è conclusa in data **20 gennaio 2014**, anche

a seguito dell'incontro formativo con funzionari del DFP e costituisce Allegato del P.T.P.C. 2014-2016.

In fase di revisione del Piano ai fini del presente aggiornamento relativo alle annualità 2015-2017, il RPC, anche a seguito dell'incontro formativo sulla valutazione del rischio svoltosi in data 17 dicembre 2014, ed in esito all'**attività di monitoraggio sull'attuazione del P.T.P.C.** svolta nel corso del 2014, ha proposto, d'intesa con i dirigenti dei servizi/strutture interessate ed in osservanza delle indicazioni del P.N.A., l'individuazione della seguente **area di rischio ulteriore**:

***Area E: Attività inerenti alle finalità istituzionali dell'Assemblea legislativa regionale***

In tale Area E sono confluiti i seguenti procedimenti, rilevati con la mappatura del 20 gennaio 2014:

- *Regolazione dei programmi dell'accesso su RAI Emilia-Romagna*
- *Gestione del Registro degli Operatori di Comunicazione (ROC)*
- *Regolamentazione dei messaggi gratuiti di comunicazione politica (MAG) in campagna elettorale*
- *Attività di vigilanza sulla programmazione radiotelevisiva locale*
- *Attività di vigilanza sul rispetto della corretta pubblicazione e diffusione dei sondaggi sui media locali*
- *Attività di vigilanza sul rispetto della par condicio nei periodi elettorale ed ordinario*
- *Conciliazione delle controversie tra operatori dei servizi di telecomunicazioni ed utenti*
- *Definizione delle controversie tra operatori ed utenti dei servizi di TLC*
- *Riattivazione dei servizi di telecomunicazioni nelle controversie tra operatori ed utenti*
- *Liquidazione e pagamento rimborsi per l'espletamento del mandato istituzionale ai Consiglieri regionali.*
- *Rimborso contributo versati dai Consiglieri ed ex Consiglieri che hanno rinunciato al vitalizio*
- *Erogazione vitalizio agli ex Consiglieri e/o loro eredi*
- *Liquidazione e pagamento rimborsi per l'espletamento del mandato istituzionale a Garanti, Difensore civico e Organi di controllo.*
- *Cessione beni mobili dichiarati fuori uso*

ed inoltre il seguente processo di nuova rilevazione:

- *Gestione dei contenuti del portale dell'Assemblea legislativa e dei sottositi*

Le valutazioni espresse dalla dott.ssa Voltan in merito al P.T.P.C. 2014-2016 sopra riportate sono state dalla stessa confermate a seguito di richiesta di ulteriore riflessione da parte dell'attuale RPC, in occasione del presente aggiornamento del Piano.

Si precisa comunque che nel corso del triennio di validità del presente piano, il Responsabile della prevenzione procederà tempestivamente all'aggiornamento delle aree a rischio ogni qualvolta, nel corso dell'anno, venga a conoscenza o gli siano segnalate dai Dirigenti ulteriori attività a rischio.



#### 4. GESTIONE DEL RISCHIO

Il processo di gestione del rischio definito nel presente piano recepisce le indicazioni metodologiche e le disposizioni del P.N.A., desunti dai principi e dalle linee guida della norma tecnica UNI/ISO 31000:2010.

Per “gestione del rischio” si intende l’insieme delle attività coordinate per tenere sotto controllo l’attività amministrativa e gestionale, con riferimento al rischio corruzione.

Il processo si è sviluppato attraverso le seguenti fasi:

- a) Mappatura dei processi amministrativi attuati nell’ambito di ciascun servizio/struttura dell’Assemblea legislativa;
- b) Valutazione del rischio corruzione per ciascun processo;
- c) Trattamento del rischio corruzione, consistente nell’individuazione delle misure da implementare per eliminare o almeno ridurre il rischio (si veda il par.7).

Con particolare riferimento alla **valutazione del livello del rischio**, si evidenzia che l’analisi del rischio consiste nel valutare la probabilità che il rischio si realizzi e le conseguenze che il rischio produce (probabilità e impatto), individuando così un “livello di rischio”.

I criteri per stimare la probabilità e l’impatto sono indicati nella Tabella prevista all’Allegato 5 del PNA “La valutazione del livello di rischio”. Per ognuno dei processi individuati con l’attività di mappatura, infatti, si tratta di rispondere alle domande distinte nelle due colonne della Tabella denominate “Indici di valutazione della probabilità” e “Indici di valutazione dell’impatto”.

Gli elementi considerati per la stima della probabilità sono la discrezionalità del processo, la sua rilevanza esterna, la complessità, la rilevanza del valore economico, la frazionabilità e il sistema dei controlli. Per l’impatto si valutano l’impatto economico, organizzativo e reputazionale.

Ad ogni domanda è associato un set di risposte predeterminate e a ciascuna di queste risposte è assegnato un punteggio da 0 a 5.

La media aritmetica delle risposte alle domande della colonna “Probabilità” moltiplicata per la media delle risposte alle domande della colonna “Impatto” fornisce il livello di rischio, valore numerico che può variare da un minimo di 0,875 a un massimo di 25.


Operativamente, arrotondando i valori delle medie aritmetiche della probabilità e dell’impatto all’unità superiore da 0,5 compreso, l’insieme dei possibili valori del livello di rischio ottenuto dal prodotto delle due medie è contenuto nella “Matrice del rischio”, nella quale il livello di rischio minimo di un evento di corruzione è 1 mentre 25 rappresenta il rischio massimo.

A partire da questa matrice sono stati individuati quattro livelli di rischio: trascurabile (con valori da 1 a 3), medio-basso (da 4 a 6), rilevante (da 8 a 12) e critico (da 15 a 25). Questi livelli descrivono non solo quanto il rischio è elevato ma anche il modo in cui le dimensioni del rischio, probabilità e impatto, interagiscono e si combinano fra loro.

La matrice e la metodologia applicativa sono mutuati dalle “Linee guida operative per i Piani triennali di prevenzione della corruzione nelle amministrazioni comunali”, a cura del Comitato Tematico ReteComuni sulla legalità in collaborazione con l’associazione Avviso Pubblico.

Figura

Matrice del rischio di corruzione (Fonte: Linee guida operative per i Piani triennali di prevenzione della corruzione nelle amministrazioni comunali – Allegato 5)



L'analisi di cui sopra è stata realizzata nella fase di redazione del P.T.P.C. 2014-2016 mediante la "mappatura delle attività a rischio", effettuata utilizzando un modello di scheda appositamente predisposta.

Dalla ricognizione effettuata in Assemblea legislativa sulle aree di rischio obbligatorie individuate dalla normativa e riportate all'Allegato 2 del PNA (attività nell'ambito delle quali il rischio è ritenuto più elevato), è emerso un **range di valori del livello di rischio compreso fra 2 e 8** (tutta la documentazione è agli atti d'ufficio).

In occasione dei 2 monitoraggi sull'attuazione del P.T.P.C. 2014-2016 **sono stati segnalati due ulteriori procedimenti a rischio corruzione:**

1. *Convenzionamento oneroso con enti o di iscrizione dei Difensore/Garanti ad associazioni*, rilevato dalla Responsabile del Servizio Istituti di Garanzia – Patrizia Comi
2. *Gestione dei contenuti del portale dell'Assemblea legislativa e dei sotto siti*, rilevato dal Responsabile del Servizio Informazione e comunicazione istituzionale - Giuseppe Pace

La valutazione del livello del rischio di tali ulteriori procedimenti, è stata effettuata, così come in occasione della prima mappatura del P.T.P.C 2014-2016, dai responsabili di servizio/struttura con il supporto del RPC.

Sulla base di questa valutazione, i cui risultati sono riportati in forma riepilogativa nella colonna "valore di rischio" dell'Allegato 1 al presente piano, è possibile individuare per ogni servizio/struttura i processi a maggior rischio di corruzione nell'ambito dell'Assemblea legislativa, l'area di rischio di riferimento e il dirigente che ha condotto la rilevazione.

La mappatura dei processi/procedimenti a rischio corruzione del P.T.P.C 2015-2017, con l'indicazione delle possibili cause e fattori di rischio, delle misure di prevenzione e relativi tempi di realizzazione, è riprodotta in Allegato 2 al presente piano.

Per rappresentare nella modalità più chiara e trasparente possibile la mappatura dei processi/procedimenti a rischio corruzione delle strutture dell'Assemblea legislativa e il relativo valore di rischio, il RPC ha altresì revisionato i formati di rappresentazione degli Allegati 1 e 2 del presente P.T.C.P. 2015-2017.

## **5. IL PROCESSO DI ADOZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE**

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 1 comma 8 della legge n. 190/2012 il P.T.P.C. è adottato, su proposta del RPC, dall'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa, ed è **aggiornato almeno annualmente entro il 31 gennaio**, prendendo a riferimento il triennio successivo a scorrimento, anche sulla base del monitoraggio e dei risultati della verifica della sua attuazione.

Il Piano, adottato dall'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa, deve essere oggetto di :

- comunicazione all'ANAC entro il 31 gennaio 2015, attraverso il sistema integrato "PERLA PA" (non più al Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio, in forza delle modifiche alle competenze apportate con il D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 114);
- pubblicazione in forma permanente sul sito istituzionale dell'Assemblea, all'interno della sezione "Amministrazione trasparente" sottosezione "Altri contenuti – Corruzione";
- segnalazione via mail personale a ciascun dipendente e collaboratore dell'Assemblea legislativa, anche in occasione della prima assunzione in servizio.

Il Piano è inoltre pubblicato sul sito web intranet ("Internos" – sezione Anticorruzione e Trasparenza).

Il presente atto programmatico costituisce **l'aggiornamento per il triennio 2015-2017** del primo Piano triennale della prevenzione della corruzione dell'Assemblea legislativa dell'Emilia-Romagna 2014-2016, adottato dall'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna con deliberazione n. 11 del 28 gennaio 2014 su proposta della precedente Responsabile della Prevenzione della Corruzione, nominata con deliberazione n. 153 del 30 ottobre 2013 dall'Ufficio di Presidenza stesso nella persona della Dott.ssa Anna Voltan.

La redazione dell'aggiornamento del presente piano è stata preceduta da **consultazioni**, adeguatamente pubblicizzate, esterne (cittadini, organizzazioni portatrici di interessi collettivi, ecc.) ed interne (dipendenti, dirigenti, organismi interni interessati) tramite la pubblicazione sul sito istituzionale dell'Assemblea legislativa di un invito a presentare contributi/osservazioni, tramite apposito *modulo* contenente domande mirate a rilevare in particolare:

- a) possibili ulteriori aree a rischio corruzione;
- b) misure di prevenzione ulteriori da introdurre e programmare;
- c) possibili ulteriori categorie di stakeholder
- d) misure ulteriori di tutela del Whistleblower

La procedura di consultazione è stata attivata per una decina di giorni (dal 10 al 20 gennaio 2015), per i tempi ristretti dovuti alla volontà di adottare il Piano entro il 31 gennaio.

**Gli esiti della consultazione sono stati i seguenti: non è pervenuto alcun contributo.**

Il piano è stato redatto in coerenza con le disposizioni contenute nella legge n. 190/2012 e nel Piano Nazionale Anticorruzione (di seguito PNA) nell'ottica di fornire una valutazione del diverso livello di esposizione al rischio corruzione degli uffici (servizi/strutture) dell'Assemblea legislativa e individuare le specifiche misure di contrasto volte a prevenire il medesimo rischio.

Il presente piano ha a riferimento oltre agli obblighi previsti dalla legge anche le misure previste dal PNA ed organizza le proprie misure facendo riferimento esplicito al numero della corrispondente tavola del PNA.

Secondo il PNA, il P.T.P.C. deve essere coordinato rispetto al contenuto degli altri strumenti di Programmazione.

Si ritiene pertanto che le misure di prevenzione contenute nel presente piano debbano essere inserite, tra l'altro, nei seguenti documenti di programmazione:

- la deliberazione relativa alla programmazione strategica;
- il bilancio annuale e pluriennale;
- il piano delle performance;
- il piano della formazione;
- il programmi di attività (PDA) secondo le competenze di ciascun dirigente interessato con l'indicazione degli obiettivi, indicatori, misure, responsabili, tempistica e risorse. Le misure di prevenzione dovranno essere inserite negli obiettivi oggetto di valutazione.
- il piano di semplificazione e dematerializzazione;

Il presente Piano è inoltre già coordinato con il **Programma triennale per la trasparenza e l'integrità della Regione Emilia-Romagna (di seguito PTTI)**, anch'esso in corso di aggiornamento per le annualità 2015-2017, adottato dalla Giunta regionale previa intesa espressa dall'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa.

L'aggiornamento del Piano segue la stessa procedura seguita per la sua prima adozione e tiene conto dei seguenti fattori:

- norme legislative di modifica e attuazione della L. 190/2012 e decreti attuativi;
- norme giuridiche e tecniche sopravvenute in materia di gestione del rischio corruzione, compresi eventuali nuovi o ulteriori indirizzi del PNA;
- normative sopravvenute che modifichino le finalità istituzionali dell'amministrazione (es. acquisizione di nuove competenze);
- emersione, in fase di attuazione e di partecipazione, aree di rischio e/o tipologie di rischi non considerati nel ciclo attuativo dell'anno precedente;
- accertamento di violazioni delle prescrizioni.

L'aggiornamento del Piano comporta, in particolare, l'obbligo di rivedere complessivamente il Piano e di ripercorrere lo stesso processo di gestione del rischio.

Il Piano potrà essere altresì aggiornato qualora il RPC lo ritenga utile e necessario.

Infine, ai sensi dell'art. 1, comma 14 della legge 190/2012 il RPC predisporre entro il 15 dicembre di ogni anno una relazione recante i risultati dell'attività svolta e la trasmette all'organo di indirizzo politico. Nell'Allegato 3 parte integrante e sostanziale del presente Piano, è riportata la **Relazione del RPC sull'attività svolta in materia di prevenzione della corruzione nell'anno 2014**, redatta in formato excel, secondo il modello ANAC e pubblicata anche sul sito web istituzionale dell'Assemblea

legislativa nella sezione "Amministrazione trasparente" sotto-sezione- "Altri contenuti – Corruzione".

## **6. MISURE PER IL MONITORAGGIO E L'AGGIORNAMENTO DEL P.T.P.C**

L'art.1, comma 12 , lett. b) della legge 190/2012 pone in capo al RPC la verifica del funzionamento e dell'osservanza del P.T.P.C.

In attuazione degli indirizzi contenuti nel P.N.A., si procederà quindi al monitoraggio dell'implementazione delle misure contenute nel presente piano per prevenire/contrastare i fenomeni di corruzione attraverso la definizione di un sistema di reportistica che consenta al RPC di poter osservare costantemente l'andamento dei lavori e di intraprendere le iniziative più adeguate in caso di scostamenti. La reportistica deve consentire per i singoli procedimenti a rischio, già individuati e sottoposti a valutazione del rischio, la possibilità di un ulteriore esame nelle varie fasi che li compongono ai fini di meglio corrispondere alle strategie di prevenzione/contrasto dei fenomeni.

Il monitoraggio è finalizzato alla verifica dell'efficacia del sistema di prevenzione e delle relative misure di prevenzione. Il RPC ha facoltà di indicare i tempi, i metodi e gli strumenti di verifica.

Il sistema di monitoraggio è stato avviato nel corso del 2014. E' stata definita una prima reportistica standard per il monitoraggio e si sono svolte due sessioni di monitoraggio (la 1<sup>a</sup> sessione nel mese di giugno 2014; la 2<sup>a</sup> nel mese di novembre 2014).

Nel corso del 2015 il monitoraggio verrà svolto con il supporto diretto dei Referenti sopra individuati. Inoltre saranno introdotte forme di raccordo e coordinamento con il monitoraggio con il PTTI.

Nel triennio 2015-2017 il sistema di monitoraggio dovrà essere ulteriormente implementato e migliorato sulla base dell'esperienza che via via verrà acquisita, prevedendo anche lo studio di fattibilità per l'implementazione di un sistema di monitoraggio attuato mediante sistemi informatici in modo da consentire la tracciabilità del processo e la verifica immediata dello stato di avanzamento.

## **7. LE MISURE DI PREVENZIONE**

### **7.1. MISURE OBBLIGATORIE IMPLEMENTATE O IN CORSO DI IMPLEMENTAZIONE**

#### **7.1.1. TRASPARENZA (RIF. TAV. 3 DEL PNA)**

L'art.43 del DLgs. n.33 del 2013 "*Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*", prevede che all'interno di ogni amministrazione il RPC svolge, *di norma*, le funzioni di Responsabile per la trasparenza.

L'intesa sancita in Conferenza Unificata il 24 luglio 2013 precisa che, in linea con la discrezionalità accordata dalla norma sopra indicata, gli enti possono stabilire o la coincidenza tra le due figure oppure individuare due soggetti distinti per lo svolgimento delle due funzioni sopra indicate e che dovranno però coordinarsi nello svolgimento delle rispettive attività.

L'Ufficio di Presidenza in una prima fase ha ritenuto opportuno in ragione della complessità e dell'ampiezza dei compiti affidati ai due incarichi e per l'impegno continuativo richiesto, tenere distinte le due figure nominando con il dott. Cristiano Annovi - Responsabile della trasparenza (deliberazione n. 133/2013) e la dott.ssa Anna Voltan - Responsabile della prevenzione della corruzione ((deliberazione n. 153/2013).

Nel corso del 2014 a seguito della riorganizzazione delle strutture dell'Assemblea legislativa dell'Emilia-Romagna, tutt'ora in corso di completamento, l'Ufficio di Presidenza con deliberazione n. 81 del 22 luglio 2014 ha previsto, con decorrenza 1 settembre 2014, la riunificazione delle funzioni di RPC e di Responsabile della trasparenza in capo al Responsabile del Servizio Sistemi Informativi, informatici e innovazione, dott. Cristiano Annovi.

Il Responsabile della trasparenza dell'Assemblea legislativa opera in raccordo con il Responsabile della trasparenza della Giunta regionale dott. Paolo Tamburini.

Il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità (di seguito PTTI) per le annualità 2015-2017 della Regione Emilia-Romagna è comune per l'Assemblea legislativa, la Giunta regionale le agenzie e gli istituti regionali rientranti nel perimetro di applicazione definito nello stesso PTTI, in un'ottica di coordinamento e sinergia tese a garantire il maggior grado di adempimento degli obblighi di pubblicazione con l'utilizzo di processi e piattaforme informatiche comuni e il contenimento della spesa.

Il PTTI della Regione Emilia-Romagna è adottato dalla Giunta regionale previa intesa con l'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa e costituisce documento separato seppur necessariamente coordinato con il presente Piano, anche al fine di garantire la coincidenza tra i periodi di riferimento di ciascuno.

Quale obbligo ulteriore di trasparenza ai sensi della lettera f) del comma 9 dell'articolo 1 della legge 190/2012 si segnala la pubblicazione nel sito istituzionale del monitoraggio sui procedimenti a rischio individuati nel presente P.T.P.C., già in atto

<b>Azioni da intraprendere</b>	Si rimanda al PTTI 2015-2017 della Regione Emilia-Romagna – azioni Assemblea legislativa
<b>Soggetti responsabili</b>	Si rimanda al PTTI 2015-2017 della Regione Emilia-Romagna – Dirigenti dell'Assemblea legislativa individuati nella mappa
<b>Soggetti coinvolti</b>	Referenti Anticorruzione
<b>Note:</b>	<b>Misura comune a tutti i livelli di rischio individuati nel PTPC</b>

### **7.1.2. CODICE DI COMPORTAMENTO (RIF. TAV. 4 DEL PNA)**

Il Codice di comportamento, contenendo norme che regolano in senso eticamente corretto il comportamento dei dipendenti e l'azione amministrativa, deve considerarsi un elemento essenziale del presente piano, costituendo una tra le principali misure di attuazione delle strategie di prevenzione della corruzione a livello decentrato.

Poichè che l'articolo 1, comma 2, del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (approvato con DPR n. 62/2013) stabilisce che le sue previsioni siano integrate e specificate da quelle dei codici di comportamento adottati dalle singole amministrazioni (ai sensi dell'articolo 54, comma 5, del Dlgs. n. 165 del 2001), la Giunta regionale, previa intesa con l'Ufficio di Presidenza della Assemblea legislativa, ha approvato con deliberazione n. 421 del 31 marzo 2014 il nuovo "Codice di Comportamento della Regione Emilia-Romagna".

Il Codice è stato redatto tenendo conto del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (DPR 62 del 2013), del Codice di comportamento regionale previgente e delle linee guida adottate dall'Autorità competente in materia di anticorruzione con deliberazione n. 75 del 2013.

La proposta di Codice è stata oggetto di un processo di partecipazione e sul testo è stato acquisito il parere favorevole l'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV).

Il Codice di comportamento è stato pubblicato nel sito web istituzionale dell'Assemblea legislativa (sezione Amministrazione trasparente – Disposizioni generali) e nel sito web intranet (internos). E' stato inoltre inviato con e-mail a ciascun dipendente e collaboratore dell'Assemblea legislativa.

Con Circolare della Responsabile della prevenzione della corruzione del 7 gennaio 2014 (Prot. AL/2014/144) sono stati impartiti indirizzi per permettere la concreta attuazione, anche sotto il profilo procedurale, degli obblighi di cui all'art. 6 (per tutti i collaboratori) e all'art. 13 (per i dirigenti) ed è stata redatta e messa a disposizione la necessaria modulistica in apposita sezione del sito web intranet dedicato al tema "Anticorruzione e trasparenza". Con la stessa direttiva è stata precisata la clausola da inserire nei contratti di lavoro autonomo per assicurare il rispetto del Codice anche da parte di titolari di collaborazioni coordinate e continuative, di professionisti a partita IVA e di lavoratori autonomi occasionali; gli schemi-tipo contrattuali sono stati modificati e messi a disposizione sul sito web intranet dell'Ente (Internos).

Il Responsabile della prevenzione della corruzione inoltre:

- cura la diffusione del Codice in Assemblea legislativa anche mediante periodici corsi di formazione rivolti a tutto il personale e collaboratori, diretti anche a verificare il grado di conoscenza delle norme del Codice stesso.
- verifica annualmente lo stato di applicazione del Codice attraverso l'Ufficio Procedimenti Disciplinari (di seguito UPD) le cui competenze sono così integrate (ad esempio, verranno rilevati il numero e il tipo delle violazioni del Codice accertate nonché le aree dell'Assemblea in cui si sia concentrato il più alto tasso di violazioni);
- monitora annualmente lo stato di attuazione del Codice, comunicandone i risultati all'ANAC e valutandoli anche in sede di aggiornamento del presente piano. La trasmissione all'ANAC si deve raccordare con quella del RPC della Giunta, in quanto il Codice di comportamento è unico per tutta la Regione Emilia-Romagna.

Ai fini dello svolgimento delle attività sopra viste, l'UPD opera in raccordo con il RPC.

L'attuazione di questa misura è curata dal Servizio OBAC che ne rendiconta al RPC entro il mese di maggio e il mese di ottobre di ogni anno.

<b>Azioni da intraprendere e termine di attuazione</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Predisposizione clausole tipo da inserire nei bandi di gara e nei contratti di acquisizione di beni, servizi e affidamento lavori – <b>entro 31/03/2015</b></li> <li>2. Formazione specifica sul Codice di comportamento – <b>entro 31/12/2015</b> (vedi misura Formazione 7.1.11)</li> <li>3. Monitoraggio annuale sull'applicazione del Codice (procedimenti disciplinari) – <b>entro 30/11/2015</b></li> <li>4. Revisione della deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 256/2009 "Direttiva in materia di procedimento disciplinare" - <b>entro 31/10/2015</b></li> </ol>
<b>Soggetti responsabili</b>	RPC Ufficio di Presidenza UPD Responsabile del Servizio OBAC

<b>Soggetti coinvolti</b>	RPC della Giunta Referenti Anticorruzione Servizio OBAC e Sistemi informativi, informatici e Innovazione
<b>Indicatori di risultato</b>	- Proposta di deliberazione all'Ufficio di Presidenza in termini utili - Diminuzione nel triennio delle violazioni (accertate) riconducibili al Codice di comportamento della Regione Emilia-Romagna.
<b>Note:</b>	<b>Misura comune a tutti i livelli di rischio individuati nel PTPC</b>

### **7.1.3. ROTAZIONE DEL PERSONALE (RIF. TAV. 5 DEL PNA)**

Il PNA dispone che le pubbliche amministrazioni di cui all'art.1, comma 2, del D.lgs. 165/2001 siano tenute a prevedere adeguati criteri per realizzare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilità operante nelle aree a più elevato rischio di corruzione.

Secondo il PNA tale misura deve essere adottata nelle aree a più elevato rischio di corruzione, salvo che non vi siano motivati impedimenti connessi alle caratteristiche organizzative dell'amministrazione.

Ai sensi dell'art. 1 comma 10, lett. b) della Legge n.190/2012, il RPC procede alla verifica, d'intesa con il dirigente competente, dell'effettiva rotazione degli incarichi negli uffici preposti allo svolgimento delle attività nel cui ambito è più elevato il rischio che siano commessi reati di corruzione.

L'attuazione della misura richiede la preventiva identificazione dei servizi che svolgono attività a più elevato il rischio di corruzione.

Il provvedimento che dispone i criteri e le modalità per la rotazione del personale deve essere preceduto da adeguata informazione alle organizzazioni sindacali rappresentative e deve comunque garantire la continuità e il buon andamento dell'azione amministrativa.

Il personale sarà coinvolto in corsi di formazione diretti a creare competenze di carattere trasversale che possano poi essere utilizzate in una pluralità di settori.

Per quanto riguarda in particolare il personale dirigenziale, la rotazione integra altresì i criteri di conferimento degli incarichi dirigenziali, ma può essere attuata solo alla scadenza dell'incarico (che, per gli incarichi attuali, è fissata al 2015).

Si ricorda anche l'art. 16, comma 1, lett. l-*quater* del D.lgs. n.165/2001 che, individuando nella rotazione del personale una delle misure gestionali proprie dei dirigenti, prevede che la rotazione sia disposta dai dirigenti con provvedimento motivato nel caso di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva.

Qualora, per motivi organizzativi o in relazione ad attività non fungibili perché altamente specializzate, non fosse possibile applicare la misura della rotazione per il personale dirigenziale, la misura si applica al personale non dirigenziale, ed innanzitutto ai responsabili di procedimento.

Ove le condizioni organizzative dell'ente non consentono l'applicazione della misura l'ente stesso ne deve dare conto nel P.T.P.C. con adeguata motivazione.

In Assemblea legislativa gli incarichi dirigenziali sono stati conferiti in data 24 ottobre 2013 con decorrenza 1 gennaio 2014 e durata fino al 31 dicembre 2015.

Nel biennio 2013 e 2014 si sono attuate la V e VI fase (quest'ultima ancora in corso di completamento) di riorganizzazione dell'Assemblea legislativa che hanno comportato la soppressione di un servizio (nel 2015 se ne sopprimerà un altro) e il conseguente accorpamento di servizi e/o aree di attività, nonché l'istituzione della struttura del Gabinetto del Presidente.



La riorganizzazione e la cessazione dal servizio di dirigenti e funzionari assegnati alle aree a rischio di corruzione ha comportato una notevole **rotazione fisiologica del personale**. In particolare è stato nominato il nuovo titolare della posizione di Direttore Generale (con decorrenza 1 gennaio 2014). All'interno del Servizio Organizzazione, Bilancio e Attività contrattuale (OBAC), nel corso del 2014, sono di nuova nomina i funzionari titolari delle P.O.: Programmazione finanziaria e gestione della spesa; Supporto agli organi assembleari, istituti di garanzia e organi di controllo; Amministrazione e gestione del personale. Inoltre sono state ridefinite le P.O.: Approvvigionamenti, logistica e sicurezza sul lavoro, con l'attribuzione alla stessa degli affidamenti di beni e servizi trasversali; Innovazione organizzativa, sviluppo e sistemi di qualità, con l'attribuzione alla stessa dell'attività formativa del personale dell'Assemblea. Nel corso del 2014 è di nuova nomina anche il funzionario titolare della P.O. Coordinamento delle attività trasversali del servizio Corecom e supporto alle attività del comitato. Si segnala anche il trasferimento della responsabilità in materia di concessione dei patrocini (anche onerosi) in capo al Gabinetto del Presidente, in precedenza di competenza del Servizio Documentazione Europa, Cittadinanza attiva.

Premesso che la cessazione anticipata della IX Legislatura regionale per dimissioni del Presidente e le operazioni di insediamento della X Legislatura il 29 dicembre 2014 hanno rallentato le attività della struttura amministrativa, si evidenzia che è ancora in corso di studio e analisi la definizione di criteri di rotazione degli incarichi tali da garantire il mantenimento del necessario livello di efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa, oltre che i principi di merito e continuità dell'azione stessa e il patrimonio di professionalità specifiche e non fungibili acquisite.

La difficoltà di applicazione della misura alle Assemblee legislative, determinata anche dalla peculiarità delle stesse quali organi titolari della funzione legislativa costituzionalmente riconosciuta, è stata formalizzata in una proposta di revisione dell'Intesa tra Governo, Regioni ed Enti locali del 24 luglio 2013 nell'ambito del Tavolo tecnico istituito tra i Responsabili anticorruzione delle Assemblee legislative regionali.

L'attuazione di questa misura è curata dal Direttore Generale che si raccorda con il RPC.

<b>Azioni da intraprendere e termine di attuazione</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Individuazione dei servizi/strutture nonché della fasi ed attività nei processi a più elevato rischio corruzione dell'Assemblea legislativa – <b>entro 31/07/2015</b></li> <li>2. Conclusione dell'analisi e dello studio per individuare criteri per realizzare la rotazione del personale adeguati al contesto dell'Assemblea legislativa Emilia-Romagna – <b>entro 30/09/2015</b></li> <li>3. Proposta di deliberazione dell'Ufficio di Presidenza di individuazione di criteri oggettivi per la rotazione del personale dirigenziale e/o del personale con funzioni di responsabilità operante nelle aree a più elevato rischio di corruzione - <b>entro 30/11/2015</b></li> </ol>
<b>Soggetti responsabili</b>	Direttore Generale Ufficio di Presidenza RPC
<b>Soggetti coinvolti</b>	Responsabile del Servizio OBAC Referenti Anticorruzione Direzione Generale e Servizio Sistemi informativi, informatici e innovazione

<b>Indicatori di risultato</b>	Adozione deliberazione dell'Ufficio di Presidenza di individuazione di criteri oggettivi per la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilità operante nelle aree a più elevato rischio di corruzione - <b>entro 30/11/2015.</b>
<b>Note:</b>	<b>Misura specifica per il livello di rischio elevato nel PTPC, tra cui rientrano in ogni caso, l'attività contrattuale e di concessione di contributi, sovvenzioni, sussidi, ausili finanziari, attribuzione di vantaggi economici, concorsi e prove selettive (art.1 comma 10, lett. b) legge 190/2012</b>

#### **7.1.4. OBBLIGO DI ASTENSIONE IN CASO DI CONFLITTO DI INTERESSE (RIF. TAV. 6 DEL PNA)**

Il conflitto di interessi è la situazione in cui un interesse secondario (privato o personale) interferisce, ovvero potrebbe tendenzialmente interferire, con l'abilità di un funzionario pubblico ad agire in conformità con i suoi doveri e responsabilità (interesse primario).

I collaboratori devono astenersi dal prendere decisioni o svolgere attività, anche istruttorie, allorché si trovino nelle situazioni di "conflitto di interesse" descritte all'articolo 6 e all'articolo 7 del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (DPR n.62/2013). Per i dirigenti si fa riferimento anche all'articolo 13 del Codice. A tal proposito si richiamano gli indirizzi operativi di cui alla Circolare del RPC del 7 gennaio 2014 (Prot. AL/2014/144).

Il Codice di comportamento della Regione Emilia-Romagna ha dettato ulteriori disposizioni operative per far emergere possibili conflitti di interesse (artt. 5 "Partecipazione ad associazioni e organizzazioni" e art. 6 "Comunicazione degli interessi finanziari") e previsto le modalità procedurali da seguire se vi sono i presupposti per l'astensione (si veda l'art. 7 "Comunicazione dei conflitti di interesse e obbligo di astensione")

La segnalazione del conflitto deve essere indirizzata al dirigente, ma qualora il conflitto riguardi il dirigente stesso, a valutare le iniziative da assumere sarà il RPC.

A tal proposito si ricorda anche l'art. 1, comma 41, della legge n. 190 che (introducendo l'art. 6 bis nella legge n. 241 del 1990, rubricato "Conflitto di interessi"), stabilisce che "Il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endo-procedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale."

L'attuazione di questa misura avviene in raccordo con il RPC della Giunta regionale.

Nel rispetto delle funzioni di vigilanza e di indirizzo del RPC, l'attuazione di questa misura è curata dal servizio OBAC che ne rendiconta al RPC entro il mese di maggio e il mese di ottobre di ogni anno.

Per le modalità operative e la modulistica si rinvia alla Circolare di indirizzo della Responsabile della prevenzione della corruzione del 7 gennaio 2014 AL.2014.144.

Il RPC definisce con apposito atto criteri e procedure per i controlli sulle autocertificazioni.

I controlli sulle autocertificazioni saranno a cura del RPC, che si avvale del Servizio OBAC, e verranno effettuati entro il mese di maggio 2015. Nel 2016 e nel 2017 avverranno almeno una volta all'anno.

<b>Azioni da intraprendere e termine di attuazione</b>	1. Formazione specifica sul Codice di comportamento con particolare riferimento al tema del conflitto di interesse, sull'obbligo di astensione e sulle conseguenze in caso di violazione – <b>entro 31/12/2015</b> (vedi misura Formazione 7.1.11) 2. Monitoraggio annuale sulle autocertificazioni rilasciate dal personale ex art.35 bis d.lgs. 165/2001 e Codici di comportamento - <b>entro 30/05/2015</b>
<b>Soggetti responsabili</b>	RPC Responsabile del Servizio OBAC
<b>Soggetti coinvolti</b>	RPC della Giunta Dirigenti, dipendenti e collaboratori dell'Assemblea tenuti l'osservanza Referenti Anticorruzione Servizio OBAC e Sistemi informativi, informatici e Innovazione
<b>Indicatori di risultato</b>	- 10% delle dichiarazioni per le strutture che gestiscono processi in Aree a rischio (in ogni caso il numero di dichiarazioni da sottoporre a verifica non può essere inferiore a 5) - 5% delle dichiarazioni per le altre strutture (in ogni caso il numero di dichiarazioni da sottoporre a verifica non può essere inferiore a 3) - controllo puntuale su tutte le dichiarazioni dei Dirigenti
<b>Note:</b>	<b>Misura comune a tutti i livelli di rischio individuati nel PTPC</b>

#### **7.1.5. CONFERIMENTO E AUTORIZZAZIONE DI INCARICHI (RIF. TAV. 7 DEL PNA)**

L' art. 53 del Dlgs. n.165/2001 (come modificato dalla Legge n.190/2012) all'articolo 3 bis, ha previsto che con appositi regolamenti, emanati ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge n.400/88, vengano individuati, secondo criteri differenziati in rapporto alle diverse qualifiche e ruoli professionali, gli **incarichi vietati** ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche.

Al comma 5 dello stesso articolo (come modificato sempre dalla Legge n.190/2012) è previsto poi che "in ogni caso, il conferimento operato direttamente dall'amministrazione, nonché l'autorizzazione all'esercizio di incarichi che provengano da amministrazione pubblica diversa da quella di appartenenza, ovvero da società o persone fisiche, che svolgano attività d'impresa o commerciale, sono disposti dai rispettivi organi competenti secondo *criteri oggettivi e predeterminati*, che tengano conto della specifica professionalità, tali da escludere *casi di incompatibilità*, sia di diritto che di fatto, nell'interesse del buon andamento della pubblica amministrazione o *situazioni di conflitto*, anche potenziale, *di interessi*, che pregiudichino l'esercizio imparziale delle funzioni attribuite al dipendente".

Al comma 12, inoltre, è disposto che le amministrazioni pubbliche che conferiscono o autorizzano incarichi, *anche a titolo gratuito*, ai propri dipendenti comunicano in via telematica, nel termine di quindici giorni, al Dipartimento della funzione pubblica gli incarichi conferiti o autorizzati ai dipendenti stessi, con l'indicazione dell'oggetto dell'incarico e del compenso lordo, ove previsto.

Per l'Assemblea legislativa i criteri per il conferimento o l'autorizzazione all'esercizio di incarichi sono già stati da tempo adottati, conformemente a quanto previsto dal DLgs. n.165/2001 e dall'art.19 della Legge regionale n.43/2001, mediante la Delibera n. 11 del 2002 dell'Ufficio di

Presidenza dell'Assemblea, avente ad oggetto "Direttiva in materia di incompatibilità e criteri per le autorizzazioni ai dipendenti del Consiglio regionale allo svolgimento di incarichi a favore di altri soggetti". Si ritiene di comunque di dover procedere alla revisione della citata delibera raccordandosi con la competente struttura di Giunta.

L'attuazione di questa misura avviene in raccordo con il RPC della Giunta regionale.

Nel rispetto delle funzioni di vigilanza e di indirizzo del RPC, l'attuazione di questa misura è curata dal servizio OBAC che ne rendiconta al RPC entro il mese di maggio e il mese di ottobre di ogni anno.

<b>Azioni da intraprendere e termine di attuazione</b>	Revisione della deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 11/2002 "Direttiva in materia di incompatibilità e criteri per le autorizzazioni ai dipendenti del Consiglio regionale allo svolgimento di incarichi a favore di altri soggetti" - <b>entro 31/12/2015</b>
<b>Soggetti responsabili</b>	RPC Ufficio di Presidenza Responsabile del Servizio OBAC
<b>Soggetti coinvolti</b>	RPC della Giunta Referenti Anticorruzione Servizio OBAC e Sistemi informativi, informatici e Innovazione
<b>Indicatori di risultato</b>	Proposta di deliberazione Ufficio di Presidenza in termini utili
<b>Note:</b>	<b>Misura comune a tutti i livelli di rischio individuati nel PTPC</b>

#### **7.1.6. INCONFERIBILITÀ E INCOMPATIBILITÀ PER INCARICHI DIRIGENZIALI. (RIF. TAV. 8 E 9 DEL PNA)**

Il P.N.A. prevede che le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001 sono tenute a verificare la sussistenza di eventuali condizioni ostative in capo ai dipendenti e/o soggetti cui l'organo di indirizzo politico intende conferire incarico all'atto del conferimento degli incarichi dirigenziali e degli altri incarichi previsti dai Capi III e IV del d.lgs. n. 39/2013.

Le *condizioni ostative* previste dal d.lgs. n. 39 /2013 sono quelle riconducibili ai capi II (incarichi in caso di condanna per reati contro la pubblica amministrazione), III (incarichi a soggetti provenienti da enti di diritto privato regolati o finanziati dalle pubbliche amministrazioni) e IV (incarichi a soggetti che sono stati componenti di organi di indirizzo politico) del citato decreto.

Le *incompatibilità* sono invece disciplinate dai successivi capi V (incompatibilità tra incarichi nelle pubbliche amministrazioni e negli enti privati in controllo pubblico e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalle pubbliche amministrazioni nonché lo svolgimento di attività professionale) e VI (incompatibilità tra incarichi nelle pubbliche amministrazioni e negli enti privati in controllo pubblico e cariche di componenti di organi di indirizzo politico).

L'art. 15 del citato decreto attribuisce inoltre al RPC compiti precisi di vigilanza sul rispetto delle disposizioni in materia di inconferebilità e incompatibilità, disponendo anche che il responsabile contesti all'interessato l'esistenza o l'insorgere delle situazioni di inconferebilità o incompatibilità previste nel decreto.

Il P.T.P.C. 2014-2016 e la Circolare di indirizzo della Responsabile della prevenzione della corruzione del 7 gennaio 2014 (Prot. AL/2014/144) avevano già dato attuazione alle norme sull'inconferibilità e incompatibilità degli incarichi dirigenziali prevedendo:

- l'espressa introduzione di condizioni ostative per la loro attribuzione;
- l'obbligo in capo ai soggetti interessati di rendere la dichiarazione sostitutiva di insussistenza delle cause di inconferibilità e incompatibilità ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 all'atto del conferimento dell'incarico;
- la verifica da parte dell'amministrazione dell'insussistenza di tali cause.

Le dichiarazioni sulla insussistenza di cause di inconferibilità sono pubblicate nel sito istituzionale dell'Assemblea legislativa – Sezione Amministrazione trasparente.

Se all'esito della verifica risulta la sussistenza di una o più condizioni ostative, l'amministrazione si astiene dal conferire l'incarico e provvede a conferirlo ad un altro soggetto.

In caso di violazione delle previsioni di inconferibilità, secondo l'art. 17 del d.lgs. 39, l'incarico è nullo e si applicano le sanzioni di cui all'art. 18 del medesimo decreto.

La situazione di inconferibilità non può essere sanata. Per il caso in cui le cause di inconferibilità, sebbene esistenti *ab origine*, non fossero note all'amministrazione e si appalesassero nel corso del rapporto, il RPC è tenuto ad effettuare la contestazione all'interessato, il quale, previo contraddittorio, deve essere rimosso dall'incarico.

L'accertamento dell'insussistenza delle cause di incompatibilità va altresì effettuato nel corso del rapporto e va, pertanto, presentata anche annualmente.

Se la situazione di incompatibilità emerge al momento del conferimento dell'incarico, la stessa deve essere rimossa prima del conferimento. Se la situazione emerge nel corso del rapporto, il RPC contesta la circostanza all'interessato ai sensi degli artt. 15 e 19 del d.lgs. 39/2013 e vigila affinché siano adottate le misure conseguenti.

Si richiama la Circolare di indirizzo della Responsabile della prevenzione della corruzione del 7 gennaio 2014 (Prot. AL/2014/144).

Nel rispetto delle funzioni di vigilanza e di indirizzo del RPC, l'attuazione di questa misura è curata dal servizio OBAC che ne rendiconta al RPC entro il mese di maggio e il mese di ottobre di ogni anno.

<b>Azioni da intraprendere e termine di attuazione</b>	Monitoraggio annuale sulle autocertificazioni rilasciate ai sensi del D.lgs. 39/2013 (incarichi amministrativi di vertice, incarichi dirigenziali) - <b>entro 30/09/2015</b>
<b>Soggetti responsabili</b>	RPC Responsabile del Servizio OBAC
<b>Soggetti coinvolti</b>	Dirigenti tenuti al rilascio delle autocertificazioni Referenti Anticorruzione Servizio OBAC e Sistemi informativi, informatici e Innovazione
<b>Indicatori di risultato</b>	Controllo puntuale su tutte le dichiarazioni dei Dirigenti dell'Assemblea legislativa
<b>Note:</b>	<b>Misura comune a tutti i livelli di rischio individuati nel PTPC</b>

### **7.1.7. ATTIVITÀ SUCCESSIVE ALLA CESSAZIONE DAL SERVIZIO (RIF. TAV. 10 DEL PNA) (PANTOUFLAGE – REVOLVING DOORS)**

Al fine di contenere il rischio di situazioni di corruzione connesse all'impiego del dipendente successivo alla cessazione del rapporto di lavoro, la legge n. 190/2012 ha introdotto, nell'ambito dell'art. 53 del d.lgs. n. 165/2001, il comma 16 *ter*, che stabilisce che *“i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione a tale disposizione sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.”*

Il P.N.A. specifica che per “dipendenti” interessati si deve intendere coloro che per il ruolo e la posizione ricoperti nell'amministrazione hanno avuto il potere di incidere in maniera determinante sulla decisione oggetto dell'atto e, quindi, coloro che hanno esercitato la potestà o il potere negoziale con riguardo allo specifico procedimento o procedura (dirigenti, funzionari titolari di funzioni dirigenziali, responsabile del procedimento nel caso previsto dall'art. 125, commi 8 e 11, del d.lgs. n. 163 del 2006).

Lo stesso P.N.A. chiarisce poi che i predetti soggetti nel triennio successivo alla cessazione del rapporto con l'amministrazione, qualunque sia la causa di cessazione (e quindi anche in caso di collocamento in quiescenza per raggiungimento dei requisiti di accesso alla pensione), non possono avere alcun rapporto di lavoro autonomo o subordinato con i soggetti privati che sono stati destinatari di provvedimenti, contratti o accordi.

Il PNA prevede l'adozione di direttive interne da parte della P.A. interessata affinché:

- nei contratti di assunzione del personale sia inserita la clausola che prevede il divieto di prestare attività lavorativa (a titolo di lavoro subordinato o di lavoro autonomo) per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto nei confronti dei destinatari di provvedimenti adottati o di contratti conclusi con l'apporto decisionale del dipendente;
- nei bandi di gara o negli atti prodromici agli affidamenti, anche mediante procedura negoziata, sia inserita la condizione soggettiva di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto;
- sia disposta l'esclusione dalle procedure di affidamento nei confronti dei soggetti per i quali sia emersa la situazione di cui al punto precedente;
- si agisca in giudizio per ottenere il risarcimento del danno nei confronti degli ex dipendenti per i quali sia emersa la violazione dei divieti contenuti nell'art. 53, comma 16 *ter*, d.lgs. n. 165 del 2001.

L'attuazione di questa misura è stata parzialmente realizzata dalle direttive impartite con la Circolare 7 gennaio 2014 (Prot. AL/2014/140) del RPC.

Si è prevista l'applicazione della norma, oltre che nel caso di acquisizione di beni, servizi e affidamento lavori, anche in relazione all'affidamento di incarichi professionali (es. collaborazioni con studi professionali) richiedendo esplicita dichiarazione in tal senso ossia di aver rispettato l'obbligo di non affidare incarichi o lavori retribuiti a dipendenti della Regione, che avevano

esercitato i propri poteri autoritativi o negoziali nei loro confronti, entro tre anni dalla cessazione dal servizio presso la Regione di questi dipendenti.

<b>Azioni da intraprendere e termine di attuazione</b>	1. Direttiva del RPC sulla standardizzazione del modello di clausola di pantouflage da inserire in tutti i contratti di appalto, con la precisazione che nel caso di contratti pluriennali la condizione deve permanere per tutta la durata del contratto, e nei contratti di assunzione del personale – <b>entro 31/03/2014</b> 2. Report sull'effettivo inserimento delle clausole nei contratti, nei bandi di gara o affidamenti. Segnalazione di eventuali casi di esclusione dalla procedura o dal contratto a seguito violazione della clausola di pantouflage - <b>entro 30/11/2015</b>
<b>Soggetti responsabili</b>	RPC Responsabile del Servizio OBAC: per la redazione dei modelli di clausola Tutti i Dirigenti che svolgono attività negoziale
<b>Soggetti coinvolti</b>	Referenti anticorruzione
<b>Indicatori di risultato</b>	- Adozione della direttiva nei termini previsti - Inserimento della clausola nel 90% dei contratti.
<b>Note:</b>	<b>Misura comune a tutti i livelli di rischio individuati nel PTPC</b>

#### **7.1.8. FORMAZIONE DI COMMISSIONI, ASSEGNAZIONI AGLI UFFICI E CONFERIMENTO DI INCARICHI IN CASO DI CONDANNA PENALE PER DELITTI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (RIF. TAV. 11 DEL PNA)**

L'art. 35 bis, inserito dalla legge 190 nell'ambito del d.lgs. n. 165/2001 pone delle condizioni ostative per la partecipazione a commissioni di concorso o di gara e per lo svolgimento di funzioni direttive in riferimento agli uffici considerati a più elevato rischio di corruzione.

La norma in particolare prevede che coloro (dipendenti e dirigenti) che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale:

- a) non possono fare parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per l'accesso o la selezione a pubblici impieghi;
- b) non possono essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture (servizio OBAC, nella nostra Assemblea), nonché alla concessione o all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati;
- c) non possono fare parte delle commissioni per la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, per la concessione o l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere.
- d) Inoltre, il d.lgs. n. 39 del 2013, art. 3, prevede un'apposita disciplina riferita alle inconferibilità di incarichi dirigenziali e assimilati in caso di condanna, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale.

Secondo quanto previsto nel P.N.A., ai fini dell'applicazione della normativa citata, le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del d.lgs. 165/2001 sono tenute a verificare la sussistenza

di eventuali precedenti penali a carico dei dipendenti e/o dei soggetti cui intendono conferire incarichi nelle seguenti circostanze:

- all’atto della formazione delle commissioni per l’affidamento di commesse o di commissioni di concorso;
- all’atto del conferimento degli incarichi dirigenziali e degli altri incarichi previsti dall’art. 3 del d.lgs. n. 39/2013;
- all’atto dell’assegnazione di dipendenti dell’area direttiva agli uffici che presentano le caratteristiche indicate dall’art. 35 bis del d.lgs. n. 165/2001;
- all’entrata in vigore dei citati artt. 3 e 35 bis con riferimento agli incarichi già conferiti e al personale già assegnato.

L’accertamento sui precedenti penali avviene mediante acquisizione d’ufficio ovvero mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dall’interessato nei termini e alle condizioni dell’art. 46 del DPR n. 445 del 2000 (art. 20 D.lgs. n. 39 del 2013)

Se all’esito della verifica risultano a carico del personale interessato dei precedenti penali per delitti contro la pubblica amministrazione, l’amministrazione si astiene dal conferire l’incarico o dall’effettuare l’assegnazione, applica le misure previste dall’art. 3 del d.lgs. n. 39/2013 e provvede a conferire l’incarico o a disporre l’assegnazione nei confronti di altro soggetto.

Ai sensi dell’art. 17 del d.lgs. 39/2013, in caso di violazione delle previsioni di inconferibilità, l’incarico è nullo e si applicano le sanzioni di cui al successivo articolo 18.

Il PNA prevede l’adozione di direttive interne da parte della P.A. interessata affinché:

- siano effettuati controlli sui precedenti penali e per le determinazioni conseguenti in caso di esito positivo;
- negli interpelli per l’attribuzione degli incarichi siano inserite espressamente le condizioni ostative al conferimento;
- siano adottati gli atti necessari per adeguare i propri regolamenti sulla formazione delle commissioni per l’affidamento di commesse o di concorso.

Il Servizio OBAC negli avvisi di mobilità esterna o interna finalizzati a ricoprire posizioni lavorative, anche non dirigenziali, in “area a rischio”, deve richiedere ai candidati, anche nell’ambito della domanda e a condizione di inammissibilità della stessa, la dichiarazione circa l’insussistenza di condanne per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale. Ogni assegnazione in “area a rischio” presuppone sempre una previa verifica in tal senso.

La mancata consegna delle dichiarazioni necessarie, in tutti i casi sopra indicati, costituisce causa di improcedibilità, la cui inosservanza può comportare responsabilità anche disciplinare a carico del dirigente o funzionario responsabile del procedimento.

L’attuazione di questa misura avviene in raccordo con il RPC della Giunta regionale.

Nel rispetto delle funzioni di vigilanza e di indirizzo del RPC, l’attuazione di questa misura è curata dal servizio OBAC che ne rendiconta al RPC entro il mese di maggio e il mese di ottobre di ogni anno. Nelle relazioni deve essere data evidenza ad eventuali esclusioni dall’assegnazione dell’incarico ovvero dalle commissioni di gara e di concorso.



Per le modalità operative e la modulistica si rinvia alla Circolare di indirizzo della Responsabile della prevenzione della corruzione del 7 gennaio 2014 (Prot. AL/2014/144).

Il RPC definisce con apposito atto criteri e procedure per i controlli sulle autocertificazioni.

I controlli sulle autocertificazioni saranno a cura del RPC, che si avvale del Servizio OBAC, e verranno effettuati entro il mese di maggio 2015. Nel 2016 e nel 2017 avverranno almeno una volta all'anno.

<b>Azioni da intraprendere e termine di attuazione</b>	Monitoraggio annuale sulle autocertificazioni rilasciate dal personale ex art.35 bis d.lgs. 165/2001 e Codici di comportamento - <b>entro 30/05/2015</b>
<b>Soggetti responsabili</b>	RPC Responsabile del Servizio OBAC
<b>Soggetti coinvolti</b>	RPC della Giunta Dirigenti, dipendenti e collaboratori dell'Assemblea tenuti all'osservanza Referenti Anticorruzione Servizio OBAC e Sistemi informativi, informatici e Innovazione
<b>Indicatori di risultato</b>	- 10% delle dichiarazioni per le strutture che gestiscono processi in Aree a rischio (in ogni caso il numero di dichiarazioni da sottoporre a verifica non può essere inferiore a 5) - 5% delle dichiarazioni per altre strutture (in ogni caso il numero di dichiarazioni da sottoporre a verifica non può essere inferiore a 3) - controllo puntuale su tutte le dichiarazioni dei Dirigenti
<b>Note:</b>	<b>Misura comune a tutti i livelli di rischio individuati nel PTPC</b>

#### **7.1.9. TUTELA DEL DIPENDENTE PUBBLICO CHE SEGNALE GLI ILLECITI (RIF. TAV. 12 DEL PNA)**

L'art. 1, comma 51, della legge 6 dicembre 2012, n. 190 introduce per la prima volta nell'ordinamento italiano la figura del **whistleblower**, inserendo, dopo l'art. 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, l'art. 54 bis (*Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti*).

Con l'entrata in vigore di tale norma, l'ordinamento attribuisce a tutti i pubblici dipendenti la facoltà/libertà di denunciare comportamenti illeciti di cui siano venuti a conoscenza, garantendo loro, al contempo, adeguata tutela rispetto ad eventuali soprusi sul luogo di lavoro in conseguenza di ciò.

Affinché trovi piena attuazione la tutela di cui sopra, devono, anzitutto, essere introdotti obblighi di riservatezza, da attuare attraverso:

- la previsione di canali differenziati e riservati per ricevere le segnalazioni, la cui gestione deve essere affidata a un ristrettissimo nucleo di persone (2/3);
- la previsione di codici sostitutivi dei dati identificativi del denunciante e la predisposizione di modelli per ricevere le informazioni ritenute utili per individuare gli autori della condotta illecita e le circostanze del fatto.

Tali obblighi di riservatezza gravano su tutti coloro che ricevano o vengano a conoscenza della segnalazione o che, successivamente, siano coinvolti nel processo di gestione della segnalazione, salve le comunicazioni che per legge o in base al P.N.A. debbano essere effettuate.

E' allo studio del RPC dell'Assemblea l'opportunità si avvalersi, coordinandosi con il RPC di Giunta, la procedura informatica crittografata che è in corso di implementazione da parte della Giunta regionale e sarà a regime entro i primi mesi del 2015.

La realizzazione di un sistema informatico di segnalazione consentirebbe infatti di:

- indirizzare la segnalazione al destinatario competente assicurando la copertura dei dati identificativi del segnalante;
- identificare il segnalante da parte del destinatario competente (nel caso di segnalazione non anonima) solo in caso di necessità, ossia in presenza delle situazioni legali che rendono indispensabile rivelare l'identità.

In ogni modo, affinché la tutela dei denunciati sia supportata anche da un'efficace attività di sensibilizzazione, comunicazione e formazione sui diritti e gli obblighi relativi alla divulgazione delle azioni illecite, l'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna ha inserito sul portale del proprio sito *web*, Sezione Amministrazione Trasparente – Altri Contenuti – Corruzione adeguato avviso che rimanda al portale della Giunta e che informa i dipendenti sull'importanza dello strumento e sul loro diritto ad essere tutelati nel caso di segnalazione di azioni illecite, nonché sui risultati dell'azione cui la procedura di tutela del *whistleblower* ha condotto. E' reso disponibile anche un modulo standard di segnalazione.

Gli obblighi di riservatezza sono a carico di tutti coloro che ricevono o vengono a conoscenza della segnalazione e di coloro che successivamente venissero coinvolti nel processo di gestione della segnalazione, salve le comunicazioni che per legge o in base al P.N.A. debbono essere effettuate. A tal fine è stata implementata apposita scheda nel "Registro informatico dei trattamenti dei dati personali" del Servizio Sistemi informativi, informatici dell'Assemblea legislativa, con l'indicazione del trattamento, del tipo di dati trattati, delle operazioni di trattamento consentite, degli incaricati del trattamento. Questi ultimi sono stati formalmente designati con determinazione del Dirigente Responsabile.

La violazione della riservatezza potrà comportare l'irrogazione di sanzioni disciplinari, slava l'eventuale responsabilità civile e penale dell'agente.

Le segnalazioni vanno indirizzate al proprio dirigente responsabile di struttura oppure al RPC e/o all'UPD.

La procedura così individuata sarà sottoposta a revisione periodica al fine di colmare eventuali lacune riscontrate.

L'attuazione di questa misura è curata dal Servizio sistemi informativi – informativi innovazione e dal Servizio Informazione e comunicazione istituzionale che ne rendicontano al RPC entro maggio 2015.

<b>Azioni da intraprendere e termine di attuazione</b>	1.Revisione periodica della procedura al fine di verificare il raccordo con l'UPD, nonché l'adeguatezza delle forme di sensibilizzazione, comunicazione e formazione - <b>entro 30/05/2015</b>
--	--

	2.Valutazione sull'opportunità e convenienza di adottare la procedura informatica crittografata che è in corso di implementazione da parte della Giunta regionale, previo accordo con il RPC di Giunta - <b>entro 30/05/2015</b>
<b>Soggetti responsabili</b>	RPC UPD Responsabile del Servizio Informazione e comunicazione istituzionale Responsabile del Servizio sistemi informatici – informativi innovazione
<b>Soggetti coinvolti</b>	RPC della Giunta Referenti Anticorruzione Servizio Informazione e comunicazione istituzionale e Sistemi informativi, informatici e Innovazione
<b>Indicatori di risultato</b>	Numero di segnalazioni pervenute in occasione della reportistica.
<b>Note:</b>	<b>Misura comune a tutti i livelli di rischio individuati nel PTPC</b>

#### **7.1.10. FORMAZIONE DEL PERSONALE – PROCEDURE PER SELEZIONARE E FORMARE I DIPENDENTI EX ART. 1, COMMA 8 L. 190/2012 (RIF. TAV. 13 DEL PNA)**

Ai sensi dell'art. 1, comma 8, della legge n. 190 del 2012, il RPC, *entro il 31 gennaio di ogni anno*, definisce *procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione*.

Lo stesso responsabile (comma 10) provvede anche ad individuare il personale da inserire nei programmi di formazione di cui al comma 11, nel rispetto di quanto previsto per la Scuola superiore della pubblica amministrazione (ora Scuola nazionale dell'amministrazione (SNA) ex art. 1, D.P.R. 16 aprile 2013, n. 70).

I nominativi saranno individuati anche su indicazione dei responsabili dei servizi interessati visti i risultati della individuazione/valutazione dei procedimenti a rischio nei diversi servizi dell'Assemblea.

Le funzioni ed i compiti del RPC, di cui sopra, sono ribaditi e specificati dalla Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 1 del 2013.

Ai sensi del comma 8 dell'articolo 1 della legge 190/2012, i fabbisogni formativi sono individuati dal RPC in raccordo con il responsabile del Servizio OBAC e le iniziative formative sono programmate nel **Piano annuale della Formazione** oltre che nel presente P.T.P.C, tenendo presente una strutturazione su due livelli:

- **livello generale**, rivolto a tutti i dipendenti e riguardante le tematiche dell'etica e della legalità, ed, in particolare, il contenuto del Codice disciplinare e di comportamento, nonché l'aggiornamento delle competenze;
- **livello specifico**, rivolto al RPC, ai referenti anticorruzione, ai componenti degli organismi di controllo, ai dirigenti e funzionari addetti alle aree a rischio e riguardante le politiche, i programmi e i vari strumenti utilizzati per la prevenzione del rischio corruzione e tematiche settoriali, in relazione al ruolo svolto da ciascun soggetto nell'amministrazione.

I **criteri di base** cui attenersi nella programmazione di dettaglio sono quindi:

- a) effettuare **iniziative di carattere generale**, di aggiornamento delle competenze e sulle tematiche dell'etica e della legalità, con particolare riferimenti ai contenuti dei Codici di comportamento, rivolte a tutti i dipendenti dell'ente, a qualsiasi livello appartengano;
- b) effettuare **iniziative di carattere specifico**, per il RPC, i componenti di supporto, i referenti anticorruzione, i dirigenti e il personale addetto a processi amministrativi inseriti in Aree a rischio come individuati in sede di applicazione del presente Piano e dei suoi successivi aggiornamenti; queste iniziative devono riguardare le politiche, i programmi e gli strumenti utilizzati per la prevenzione della corruzione, e devono essere declinate tenendo conto dei ruoli ricoperti dai singoli;
- c) individuare il personale da inserire nei **percorsi formativi di carattere specifico a cura del RPC, tenendo conto prioritariamente della partecipazione del personale stesso ai processi amministrativi a maggior rischio corruzione**, come individuati in sede di applicazione e aggiornamento del Piano. I criteri di individuazione del personale devono essere motivati e resi pubblici nella sezione "Anticorruzione e trasparenza" del sito web intranet dell'Amministrazione, insieme ai nominativi selezionati e ai relativi percorsi formativi individuati. Tale documentazione è immediatamente trasmessa al DFP entro il 31 marzo 2015;
- d) coinvolgere in attività di docenza in house dirigenti e funzionari interni, laddove siano disponibili all'interno dell'Amministrazione operatori con adeguate competenze professionali;
- e) verificare il grado di soddisfazione delle iniziative formative da parte dei partecipanti e raccogliere eventuali suggerimenti di approfondimento o miglioramento;
- f) tenere conto nella realizzazione delle iniziative formative del sistema di offerta formativa della Scuola Nazionale dell'Amministrazione (SNA), ai sensi del DPR n. 70 del 2013.

L'attività di formazione è programmata e realizzata in raccordo con il RPC della Giunta regionale oltre che e con la responsabile del servizio OBAC anche ai fini di percorsi formativi il più possibile unici per il personale di entrambe le strutture.

Il PNA prevede inoltre l'organizzazione di focus group sui temi dell'etica e della legalità che possono anche essere realizzati all'interno dei percorsi formativi e forme di tutoraggio per l'avvio al lavoro in nuovi settori lavorativi.

Nel mese di dicembre 2014 si è svolta una giornata di formazione specialistica per il RPC, dirigenti e referenti, in materia di gestione del rischio, per affinare le competenze di analisi, ponderazione e trattamento del rischio di fenomeni corruttivi.

Nel corso del 2014 si sono svolti altresì incontri formativi su trasparenza, etica, anticorruzione, rivolti indistintamente alla totalità dei dirigenti e collaboratori dell'Assemblea legislativa.

Per il dettaglio della formazione realizzata, si rinvia alla **Relazione annuale 2014**, Allegato 3 al presente Piano.

Nel 2015 obiettivo primario è quello di implementare la formazione sul **Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (DPR 62/2013) e della Regione Emilia-Romagna, sul P.T.P.C. 2015-2017 e sul suo aggiornamento e sul PTI 2015-2017**;

Altro obiettivo primario è altresì l'implementazione di percorsi formativi per i dipendenti che curano processi a maggior rischio corruzione ed in particolare gli **appalti pubblici e procedure in economia**. Si sono infatti rilevate nel corso del 2014 diversi profili di criticità determinati dal fatto che in base al modello organizzativo attualmente vigente in Assemblea legislativa le acquisizioni di beni, servizi e forniture sono decentrati in capo alle varie strutture/servizi. In una materia così complessa e

specialistica come quella degli appalti e degli affidamenti le competenze degli addetti richiedono necessariamente adeguati livelli di professionalità e specializzazione, attualmente non presenti in tutte le strutture dell'Assemblea.

L'attuazione di questa misura è curata dal Servizio OBAC che ne rendiconta al RPC entro ottobre di ogni anno.

<b>Azioni da intraprendere e termine di attuazione</b>	<p>Inserimento entro il 31/3/2015 nel Piano della Formazione annuale la formazione anticorruzione secondo i livelli (generale e specifico) sopra indicati ricomprendendo la formazione prioritaria in materia di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Codice di comportamento;</li> <li>- PTPC 2015-2017;</li> <li>- PTTI 2015-2015;</li> <li>- Anagrafe dei processi, dei procedimenti e il monitoraggio dei tempi procedurali</li> <li>- Sistema di valutazione dei processi a rischio;</li> <li>- Appalti pubblici e procedure in economia con particolare riguardo ai seguenti contenuti <ul style="list-style-type: none"> <li>- Le procedure di affidamento sotto soglia nel Codice Appalti</li> <li>- Il mercato elettronico: gli strumenti previsti per ogni tipologia di procedura di affidamento;</li> <li>- La gestione dei controlli ex. Art. 38 del Codice Appalti e gli strumenti a disposizione;</li> <li>- La gestione del contratto e il ruolo del DEC</li> </ul> </li> </ul> <p><b>entro 31/12/2015</b></p>
<b>Soggetti responsabili</b>	RPC Responsabile Servizio OBAC
<b>Soggetti coinvolti</b>	RPC della Giunta Referenti Anticorruzione
<b>Indicatori di risultato</b>	90% del personale destinatario che ha frequentato i percorsi formativi almeno al 70%.
<b>Note:</b>	<b>Misura comune a tutti i livelli di rischio individuati nel PTPC</b>

#### **7.1.11. PATTI DI INTEGRITÀ NEGLI AFFIDAMENTI (RIF. TAV. 14 DEL PNA)**

Ai sensi dell'art. 1, c. 17 della Legge 190/2012, che stabilisce che le stazioni appaltanti possono prevedere negli avvisi, bandi di gara o lettere di invito che il mancato rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara.

I patti di integrità e i protocolli di legalità configurano un complesso di regole di comportamento volte alla prevenzione del fenomeno corruttivo e a valorizzare comportamenti eticamente adeguati per tutti i concorrenti.

La misura era prevista nel P.T.P.C. 2014-2016 come da attuarsi entro il mese di ottobre 2014. La Giunta regionale ha adottato il “Patto di Integrità in materia di contratti pubblici regionali” senza prevedere l’Assemblea legislativa tra i soggetti del perimetro di applicazione, con ambito oggettivo di applicazione a tutti i contratti pubblici per l’assegnazione di forniture, per l’acquisizione di servizi e per l’affidamento di lavori di valore economico pari o superiore a 40.000 euro e che siano affidati tramite procedure non telematiche.

La modesta attività contrattuale dell’Assemblea legislativa ha ritardato l’adozione della misura a favore dell’implementazione di altre misure di prevenzione obbligatorie, considerato altresì che la maggior parte delle acquisizioni di beni e servizi dell’Assemblea ha un valore economico inferiore alla soglia dei 40.000 euro e si svolge tramite procedure informatiche (adesioni a Convenzioni Consip, IntercentER, acquisti sul mercato elettronico MEPA e IntercentER), previste come obbligatorie anche dal Regolamento interno per l’amministrazione e la contabilità dell’Assemblea legislativa.

La misura viene peraltro implementata con il presente Piano.

L’attuazione di questa misura è curata dal Servizio OBAC, in collaborazione con i Dirigenti che svolgono attività negoziale, che rendicontano al RPC entro ottobre

<b>Azioni da intraprendere e termine di attuazione</b>	Redazione ed approvazione del Patto d’integrità – <b>entro 31/12/2015</b>
<b>Soggetti responsabili</b>	RPC Ufficio di Presidenza Responsabile Servizio OBAC Dirigenti
<b>Soggetti coinvolti</b>	Referenti Anticorruzione Servizio OBAC, funzionari esperti in materia contrattuale
<b>Indicatori di risultato</b>	Proposta di deliberazione Ufficio di Presidenza in termini utili
<b>Note:</b>	<b>Misura comune a tutti i livelli di rischio individuati nel PTPC</b>

#### **7.1.12. AZIONE DI SENSIBILIZZAZIONE E RAPPORTO CON LA SOCIETÀ CIVILE (RIF. TAV. 15 DEL PNA)**

La Convenzione delle Nazioni Unite sulla corruzione impegna gli Stati a elaborare e applicare, conformemente ai principi fondamentali del proprio sistema giuridico, politiche di prevenzione della corruzione favorendo la partecipazione della società (art. 5, c. 1), prendendo misure appropriate per la partecipazione attiva, nella prevenzione della corruzione e nella lotta contro tale fenomeno, di persone e di gruppi non appartenenti al settore pubblico, quali la società civile, le organizzazioni non governative e le comunità di persone con attività di sensibilizzazione della cittadinanza e di promozione della cultura della legalità (art. 13, c.1) e ad assicurare un facile accesso del pubblico agli organi di prevenzione della corruzione per la segnalazione, anche in forma anonima, di eventuali episodi di corruzione (art. 13, c.2).

Per attuare questi principi, l’Assemblea pubblica il proprio P.T.P.C. sul sito web istituzionale e ha predisposto una casella di posta elettronica specifica AnticorruzioneAL@Regione.Emilia-

Romagna.it, comunicata nel sito istituzionale, per la raccolta di eventuali segnalazioni, contributi e irregolarità di cui si dovrà tener conto in sede di aggiornamento annuale del piano.

Questa misura è attuata con il supporto del Servizio Informazione e comunicazione istituzionale e del Servizio Sistemi informativi - informatici e innovazione.

<b>Azioni da intraprendere e termine di attuazione</b>	<p>Pubblicazione sul sito istituzionale dell'Assemblea del P.T.P.C. , nonché dell'aggiornamento annuale</p> <p>Pubblicazione degli eventuali suggerimenti, proposte sulla prevenzione della corruzione e segnalazioni di illecito raccolti con casella di posta elettronica specifica AnticorruzioneAL@Regione.Emilia-Romagna.it – <b>entro 31/12/2015</b></p>
<b>Soggetti responsabili</b>	<p>RPC</p> <p>Responsabile Servizio Informazione e comunicazione istituzionale</p> <p>Responsabile del Servizio Sistemi informativi - informatici e innovazione</p>
<b>Soggetti coinvolti</b>	Referenti Anticorruzione
<b>Indicatori di risultato</b>	Pubblicazione della proposta di Piano almeno 10 gg. prima dell'approvazione del piano, che avviene entro il 31 gennaio di ogni anno
<b>Note:</b>	<b>Misura comune a tutti i livelli di rischio individuati nel PTPC</b>

### **7.1.13. MONITORAGGIO DEI TEMPI PROCEDIMENTALI (RIF. TAV. 16 DEL PNA)**

Ai sensi dell'art. 1, c. 9, lett. d) della Legge 190/2012, in base al quale il P.T.P.C. risponde, tra le altre, all'esigenza di *monitorare il rispetto dei termini, previsti dalla legge o dai regolamenti, per la conclusione dei procedimenti*, l'Assemblea stabilisce che i Dirigenti interessati individuano i termini per la conclusione dei procedimenti di competenza e provvedono al monitoraggio periodico del loro rispetto con la compilazione di un apposito report.

Tale attività periodica consentirà la tempestiva eliminazione di eventuali anomalie e, al contempo, l'immediata visione al cittadino dell'iter procedimentale, anche al fine di consentire una più efficace interazione con l'ente.

Il report dei termini di conclusione dei procedimenti di competenza deve essere inviato dal Responsabile di ogni struttura al RPC, il quale verifica così che i Responsabili delle strutture provvedano periodicamente al monitoraggio del rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti. Il monitoraggio dei tempi procedimentali è semestrale e viene pubblicato nel sito istituzionale dell'Assemblea legislativa – Sezione Amministrazione trasparente.

L'attività di monitoraggio nel 2013 e 2014 è stata attuata relativamente ai procedimenti a rilevanza esterna su base annuale. L'esito del monitoraggio di ogni esercizio è pubblicata nell'ideale sezione del portale "Amministrazione trasparente" così come previsto dal PTTI 2014-2016

Questa misura è attuata dai dirigenti interessati con il supporto del Servizio Sistemi informativi - informatici e innovazione semestralmente (entro luglio ed entro gennaio).

<b>Azioni da intraprendere e termine di attuazione</b>	Monitoraggio del rispetto dei tempi procedurali da parte di ciascun Responsabile – <b>semestrale entro il 31/07/2015 ed entro il 31/01/2016</b>
<b>Soggetti responsabili</b>	RPC – Responsabile della Trasparenza Responsabile del Servizio Sistemi informativi - informatici e innovazione Tutti i Dirigenti (per i procedimenti di relativa spettanza)
<b>Soggetti coinvolti</b>	Referenti Anticorruzione
<b>Indicatori di risultato</b>	Avvenuta pubblicazione nel sito istituzionale dell'Assemblea legislativa – Sezione Amministrazione trasparente.
<b>Note:</b>	<b>Misura comune a tutti i livelli di rischio individuati nel PTPC</b>

#### **7.1.14. MONITORAGGIO DEI RAPPORTI AMMINISTRAZIONE/SOGGETTI ESTERNI (RIF. TAV. 17 DEL PNA)**

Ai sensi dell'art. 1, c. 9, lett. e) della Legge 190/2012, il P.T.P.C. risponde, tra le altre, all'esigenza di monitorare i rapporti tra l'amministrazione e i soggetti che con la stessa stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere, anche verificando eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i dirigenti e i dipendenti dell'amministrazione. I dirigenti interessati sono tenuti a verificare e monitorare l'adempimento sopradescritto.

A tal fine devono essere verificate le ipotesi di relazione personale o professionale sintomatiche del possibile conflitto di interesse nell'art. 6 del D.P.R. 62/2013.

Gli esiti di detta verifica e i risultati dei controlli effettuati saranno comunicati al RPC entro il mese di maggio e il mese di ottobre di ogni anno.

Per agevolare la rilevazione sono stati predisposti appositi modelli da parte del RPC.

<b>Azioni da intraprendere e termine di attuazione</b>	Monitoraggio dei rapporti tra amministrazione e soggetti esterni – <b>entro il 31/05/2015 ed entro il 31/10/2015</b>
<b>Soggetti responsabili</b>	RPC Tutti i Dirigenti
<b>Soggetti coinvolti</b>	Referenti Anticorruzione
<b>Indicatori di risultato</b>	N. totale di segnalazioni prevenute
<b>Note:</b>	<b>Misura comune a tutti i livelli di rischio individuati nel PTPC</b>



## **7.2. ULTERIORI MISURE DI PREVENZIONE**

Di seguito sono esplicitate ulteriori misure di prevenzione del rischio frutto di una analisi trasversale condotta dall'RPC in collaborazione con i dirigenti su tutti i processi a rischio rilevati dai servizi/strutture dell'Assemblea legislativa nel P.T.P.C. 2014-2016.

Dall'analisi dei processi a rischio rilevati dai singoli dirigenti e dalle attività di monitoraggio svoltesi nel corso dell'esercizio 2014, è infatti emersa la generale necessità di ulteriore approfondimento sui rischi specifici inerenti i processi mappati e di un aggiornamento /revisione delle misure di contrasto alla corruzione, evidenziandosi altresì l'esigenza di individuare strategie e misure di prevenzione trasversali a fronte di processi/procedimenti sostanzialmente identici, ancorché svolti da diverse strutture dell'Assemblea legislativa.

Di seguito sono pertanto illustrate le ulteriori misure di prevenzione e le azioni da intraprendere.

### **7.2.1. REVISIONE DEL REGOLAMENTO INTERNO SULL'ATTIVITA' NEGOZIALE**

Per ciò che concerne l'attività negoziale, dai monitoraggi svolti sul P.T.P.C. le maggiori difficoltà sono state evidenziate nei procedimenti inerenti le attività negoziali al di sotto dei 40.000,00 euro, e che in base all'attuale Regolamento per l'amministrazione e la contabilità risultano di competenza del singolo servizio/struttura, e non del servizio OBAC, che ha le competenze specialistiche in materia di acquisizioni di beni, servizi e forniture.

In particolare si segnala la necessità di approfondire dal punto di vista formativo e riordinare dal punto di vista regolamentare i seguenti ambiti:

- *Individuazione di criteri, modalità e strumenti per garantire il principio della rotazione in presenza o meno di obblighi di ricorso alle piattaforme del mercato elettronico;*
- *Resistenza a superare il semplice ricorso all'ordine diretto sul mercato elettronico a discapito di attività negoziali presenti sul mercato elettronico che favoriscono il principio di concorrenza e parità di accesso;*
- *Strumenti e procedure uniformi per implementare efficientemente i controlli sulle dichiarazioni sostitutive di cui all'art. 38 del D.lgs. 163/2006;*

Dal monitoraggio eseguito sulle pubblicazioni previste dal D.lgs. 33/2013 di cui agli art. 37 e 23 sono emersi *ulteriori elementi di criticità*. In particolare:

- *La difficoltà a classificare le diverse tipologie di procedure negoziali previste dal Codice per tutti gli affidamenti sotto soglia.*
- *La difficoltà tecniche a garantire gli adempimenti connessi agli obblighi di registrazione e monitoraggio avanzamento presso AVCP (Ora ANAC) e Sitar.*

Dal monitoraggio PTPC è poi emersa la necessità di approfondire e chiarire ai fini della riduzione del potenziale rischio corruttivo i diversi ruoli e le diverse responsabilità in campo nell'intero ciclo dell'attività negoziale. In particolare risulta necessario approfondire e chiarire ruolo e responsabilità, nelle diverse tipologie di procedura delle seguenti figure:

- Progettista/Estensore del capitolato;
- Responsabile del procedimento;
- Presidente e membri della commissione di gara;
- Responsabile della gestione del contratto
- Direttore esecuzione dei lavori
- Responsabile delle fasi di pagamento

Da tutte le evidenze precedentemente richiamate l'RPC ritiene indispensabile nel corso del 2015 individuare **una misura ulteriore di prevenzione della corruzione di natura trasversale che rientra nell'Area B del PNA.**

<b>Misura</b>	<b>REVISIONE DEL REGOLAMENTO INTERNO SULL'ATTIVITA' NEGOZIALE</b>
<b>Azioni implementare</b>	<b>da</b> <i>Predisporre una proposta di revisione dell'attuale regolamento sull'attività contrattuale al fine di adeguarlo alle procedure di spesa previste dal D.lgs. 118/2011 e a tutte le novità in materia di attività negoziale emerse nei monitoraggi PTPC e Trasparenza 2014</i>
<b>Data completamento</b>	<b>Entro il 30/09/2015</b>
<b>Soggetti responsabili</b>	Dirigente OBAC
<b>Soggetti coinvolti</b>	Direttore Generale, Dirigenti, Area approvvigionamenti, Area Bilancio
<b>Note:</b>	<b>Misura comune a tutti i processi collocati nell'area B</b>

### **7.2.2. REVISIONE DELLE PROCEDURE IN MATERIA DI INCARICHI PROFESSIONALI E COLLABORAZIONI**

Dall'esame della mappa dei processi, nonché dall'esito dei monitoraggi svolti sul P.T.P.C. Alcuni processi e le relative misure segnalate dai dirigenti da gennaio 2014, viene in evidenza la necessità di intervenire sulle procedure in essere in materia di conferimento di incarichi professionali, collaborazioni, tra cui le collaborazioni coordinate e continuative.

A tale fine si ritiene necessario avviare una misura ulteriore nel presente piano:

<b>Misura</b>	<b>REVISIONE DELLE PROCEDURE IN MATERIA DI INCARICHI PROFESSIONALI E COLLABORAZIONI</b>
<b>Azioni implementare</b>	<b>da</b> <i>Predisporre una proposta di regolamentazione in materia di procedimenti di conferimento e gestione degli incarichi professionali e CoCoCo sulla base di questi elementi:</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Separare il responsabile dell'individuazione dei requisiti di partecipazione dal responsabile della procedura selettiva ad evidenza pubblica;</li> <li>– Garantire commissioni di selezione senza la presenza dei titolari delle strutture interessate alla gestione dell'incarico;</li> </ul>
<b>Data completamento</b>	<b>Entro il 31/12/2015</b>
<b>Soggetti responsabili</b>	Dirigente OBAC
<b>Soggetti coinvolti</b>	Direttore Generale, Dirigenti, Area personale, Area Indennità
<b>Note:</b>	<b>Misura comune a tutti i livelli di rischio individuati nel PTPC</b>

### **7.2.3. TRACCIABILITA' DEL PROCESSO DECISIONALE E DEMATERIALIZZAZIONE DEI FASCICOLI DOCUMENTALI**

L'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 (Regolamento recante Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165), prevede che la tracciabilità dei processi decisionali adottati dai dipendenti deve essere, in tutti i casi, garantita attraverso un adeguato supporto documentale che consenta in ogni momento la replicabilità.

Inoltre, il comma 4 dell'art. 9 del Codice di comportamento della Regione Emilia-Romagna stabilisce che i responsabili di procedimenti devono assicurare la completezza della istruttoria e curare la conservazione dei documenti acquisiti a supporto del provvedimento finale, in modo tale che, in sede di eventuali controlli, sia facilmente rintracciabile il relativo fascicolo, cartaceo o informatico, e sia replicabile il processo decisionale.

E' quindi evidente che la tracciabilità dei processi decisionali passa attraverso un utilizzo corretto e completo dei fascicoli documentali connessi ad ogni processo e/o procedimento, connesso alla visibilità dei flussi documentali, seppur nel rispetto dei principi del decreto legislativo 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali".

L'art. 41 del decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82 "Codice dell'amministrazione digitale" prevede che le pubbliche amministrazioni gestiscano i procedimenti amministrativi utilizzando le tecnologie dell'informazione ed inoltre che la pubblica amministrazione titolare del procedimento raccolga in un fascicolo informatico gli atti, i documenti e dati del procedimento medesimo da chiunque formati.

Al fine di garantire questi obiettivi nel corso del 2013 e 2014 sono state introdotte rilevanti innovazioni in Assemblea legislativa. In particolare:

- e' stata avviata la rilevazione dell'anagrafe dei processi e dei procedimenti;
- e' stato avviato il riordino delle voci di Titolario del Protocollo Informatico dell'Assemblea legislativa al fine di semplificarlo, garantendone contemporaneamente la massima usabilità ai fini dell'automazione e digitalizzazione dei processi e il collegamento con i singoli fascicoli di processo/procedimento;
- sono state introdotte le prime applicazioni interamente dematerializzate basate su workflow con alimentazione automatica dei fascicoli procedurali in ogni fase di attività;
- sono state emanate direttive per la corretta dematerializzazione integrale e relativa fascicolazione dei procedimenti di spesa.

E' dunque necessario introdurre, coerentemente con gli altri strumenti di programmazione generale quali il bilancio, i PDA e il Piano di semplificazione e dematerializzazione, la seguente ulteriore misura di prevenzione del rischio di natura generale e trasversale.

Misura	<b>TRACCIABILITA' DEL PROCESSO DECISIONALE E DEMATERIALIZZAZIONE DEI FASCICOLI DOCUMENTALI</b>
<b>Azioni da implementare</b>	Completamento della seconda fase della mappatura dei processi e dei procedimenti, prevedendo <ul style="list-style-type: none"> <li>- L'identificazione del 75% dei processi e procedimenti in Assemblea;</li> <li>- L'identificazione di tutti gli operatori e interlocutori interni ed esterni del processo/procedimento;</li> <li>- L'identificazione di tutti i documenti correlati ad ogni singolo processo/procedimento;</li> <li>- L'identificazione delle voci di Titolario di Protocollo associate ad ogni processo/procedimento;</li> <li>- La revisione del Titolario di Protocollo al fine di renderlo coerente con i processi /procedimenti rilevati;</li> <li>- La revisione dei diritti d'accesso ai fascicoli del tTtolario al fine di permettere la gestione da parte di tutti gli attori di uno processo/procedimento;</li> <li>- La costruzione di una banca dati dei processi/procedimenti costantemente aggiornabile al mutare di natura, numero e struttura dei procedimenti gestiti</li> </ul>
<b>Data completamento</b>	<b>Entro il 31/12/2015</b>
<b>Soggetti responsabili</b>	<b>Dirigente Sistemi Informativi, informatici e inn.ne</b>

<b>Soggetti coinvolti</b>	PO Area Innovazione e semplificazione, PO Protocollo/Archivio, Dirigenti e PO titolari dei singoli processi/procedimenti
<b>Note:</b>	<b>Misura comune a tutti i livelli di rischio individuati nel PTPC</b>

#### **7.2.4. REVISIONE DEL PROCESSO DI ANALISI DEI FABBISOGNI DI PERSONALE E DI ATTRIBUZIONE DEGLI INCARICHI DIRIGENZIALI E DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA**

Dall'analisi dei rischi evidenziati in occasione del monitoraggio 2014 è emerso in particolare il rischio di eccesso di discrezionalità nelle procedure di individuazione delle posizioni dirigenziali e di posizione organizzativa nonché le procedure di conferimento dei relativi incarichi.

L'insieme delle procedure di individuazione e determinazione dei fabbisogni di personale è un insieme di procedure che possono essere migliorate al fine di ridurre i rischi corruttivi connessi al ruolo del decisore.

Si ritiene pertanto necessario prevedere la seguente ulteriore misura di prevenzione del rischio di natura trasversale in quanto coinvolge non solo chi amministra e gestisce il personale ma l'insieme

<b>Misura</b>	<b>REVISIONE DEL PROCESSO DI ANALISI DEI FABBISOGNI DI PERSONALE E DI ATTRIBUZIONE DEGLI INCARICHI DIRIGENZIALI E DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA</b>
<b>Azioni da implementare</b>	<p>Predisporre una proposta di regolamentazione della disciplina in materia di raccolta e determinazione dei fabbisogni di risorse umane nonché di individuazione degli incarichi dirigenziali e di posizione organizzativa. La proposta dovrà essere improntata ai seguenti principi guida:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Condivisione e trasparenza del processo di ricognizione e di determinazione dei nuovi fabbisogni in termini di quantità e qualità della risorse richieste;</li> <li>– Condivisione e trasparenza del processo di individuazione di posizioni dirigenziali e di posizione organizzativa;</li> <li>– Individuazione della priorità di fabbisogno sulla base di parametri misurabili e comparabili;</li> <li>– Pubblicità e trasparenza del processo di affidamento di incarichi con introduzione di griglie di valutazione a basso livello di discrezionalità</li> </ul>
<b>Data completamento</b>	<b>Entro il 31/12/2015</b>
<b>Soggetti responsabili</b>	Direttore Generale
<b>Soggetti coinvolti</b>	Dirigenti, Dirigente OBAC
<b>Note:</b>	<b>Misura comune a tutti i livelli di rischio individuati nel PTPC</b>

#### **7.2.5. REVISIONE DEI PROCESSI A RISCHIO E DELLE MISURE DI PREVENZIONE**

L'insieme delle modifiche legislative e regolamentari introdotte da dicembre 2013, i rilevanti cambiamenti indotti dal P.T.P.C., dal P.T.T.I., dal bilancio armonizzato e dal Piano di Semplificazione e Dematerializzazione regionale, sommati alla spinta al cambiamento organizzativo prevista dall'Ufficio di Presidenza insediatosi con la X legislatura, comporteranno entro la fine del 2015 forti modifiche interne a tutte le componenti dell'Assemblea.

Per questa ragione si ritiene indispensabile prevedere e inserire tra le azioni del 2015 la revisione, la rideterminazione e l'eventuale omogeneizzazione di tutti i processi a rischio corruzione dell'Assemblea legislativa e i relativi valori di rischio. Come detto nelle Premesse il P.T.P.C. è uno strumento dinamico che necessariamente si evolve e si modifica al mutare del contesto organizzativo nel quale si colloca.

Lo stesso PNA stabilisce che il processo di riesame del P.T.P.C. , comporta l'obbligo di rivedere complessivamente il Piano e di ripercorrere lo stesso processo di gestione del rischio, riprogrammando le azioni relative a tutte le fasi e sottofasi della gestione del rischio. Si applica sostanzialmente il c.d. "ciclo Deming", ossia il ciclo PDCA (plan-do-check-act), un modello studiato per il miglioramento continuo dei processi e l'utilizzo delle risorse.

<b>Misura</b>	<b>REVISIONE DEI PROCESSI A RISCHIO E DELLE MISURE DI PREVENZIONE</b>
<b>Azioni da implementare</b>	Revisione integrale dei processi a rischio, ripesatura dei livelli di rischio, individuazione di misure di prevenzione misurabili
<b>Data completamento</b>	<b>Entro il 31/12/2015</b>
<b>Soggetti responsabili</b>	RPC
<b>Soggetti coinvolti</b>	Direttore Generale, Dirigenti
<b>Note:</b>	

#### **7.2.6. RIORDINO E ORGANIZZAZIONE DEI CONTROLLI**

Dall'analisi delle misure di prevenzione e dalla relazione sull'attività svolta nel 2014 è emersa la criticità di gestire in modo efficiente le attività finalizzate a garantire i controlli.

Il rischio insito ad una mancata organizzazione omogenea delle attività di controllo è duplice: da una parte si rischia di eseguire controlli ripetuti sui medesimi soggetti e/o attività; dall'altra l'assenza di strumenti informatici efficienti rischia di rendere impossibili alcuni controlli, anche tra quelli rientranti nelle misure obbligatorie.

Si ritiene dunque necessario introdurre una misura aggiuntiva di natura prettamente organizzativa:

<b>Misura</b>	<b>RIORDINO E ORGANIZZAZIONE DEI CONTROLLI</b>
<b>Azione da intraprendere</b>	Adozione di una disciplina interna di profilo organizzativo sul riordino dei controlli sulla base delle seguenti linee guida: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Superamento delle attuali determinazioni autonome dei singoli dirigenti con un provvedimento unico generale sugli obblighi e i contingenti di controlli applicabili ad ogni servizio;</li> <li>- Coordinamento tra i controlli in materia di PTTI e PTPC con l'obiettivo di evitare doppi controlli sugli stessi processi/procedimenti;</li> <li>- Identificazione dell'insieme di banche dati e delle piattaforme a supporto delle attività di controllo;</li> <li>- Eventuale individuazione di un servizio trasversale dedicato alla gestione dei controlli;</li> <li>- Predisposizione di un piano di sviluppo dell'accesso alle banche dati certificanti anche tramite interoperabilità</li> </ul>

<b>Data completamento</b>	<b>Entro il 30/06/2016</b>
<b>Soggetti responsabili</b>	Direttore Generale: Leonardo Draghetti Responsabile Servizio OBAC: Gloria Guicciardi Responsabile Servizio Sistemi Informativi: Cristiano Annovi
<b>Soggetti coinvolti</b>	Dirigenti
<b>Note:</b>	<b>Misura comune a tutti i livelli di rischio individuati nel PTPC</b>

## **8. LE RESPONSABILITA'**

Come prescritto nel PNA, si premette che le misure da attuare da parte dei *"titolari del rischio"*, e dei *"soggetti competenti all'attuazione delle misure"*, *"soggetti responsabili"* sulla base del Piano, ed inserite, come detto nei Piani di Attività, così come i relativi indicatori di attuazione, divengono fattori di valutazione della prestazione lavorativa, ai fini della retribuzione di risultato dei dirigenti e dei responsabili di posizione organizzativa, nonché della produttività del rimanente personale.

### **8.1. RESPONSABILITÀ DIRIGENZIALE, DISCIPLINARE E AMMINISTRATIVA DEL RPC**

Il RPC ha considerevoli responsabilità ai sensi di legge.

Infatti l'art. 1, comma 8, della l. n. 190/2012 prevede una responsabilità dirigenziale nel caso di mancata predisposizione del PTPC e di mancata adozione delle misure per la selezione e la formazione dei dipendenti.

All'art. 1, comma 12, della stessa l. n. 190/2012 si prevede inoltre l'imputazione di una responsabilità dirigenziale, disciplinare ed amministrativa in capo al RPC nel caso in cui a carico di un dipendente dell'amministrazione vi sia una condanna per un reato di corruzione accertato con sentenza passata in giudicato. La responsabilità è esclusa solo se il responsabile della prevenzione prova entrambe le seguenti circostanze:

- a) di avere predisposto, prima della commissione del fatto, il PTPC e di aver osservato le prescrizioni di cui ai commi 9 e 10 dello stesso articolo 1 della L.190/2012;
- b) di aver vigilato sul funzionamento e sull'osservanza del Piano.

La responsabilità disciplinare, a carico del RPC, *"non può essere inferiore alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da un minimo di un mese ad un massimo di sei mesi"*.

L'art. 1, comma 14, della stessa L. 190/2012 individua due ulteriori ipotesi di responsabilità:

- una forma di responsabilità dirigenziale nel caso di: *"ripetute violazioni delle misure di prevenzione previste dal Piano"*;
- una forma di responsabilità disciplinare *"per omesso controllo"*.

### **8.2. LA RESPONSABILITÀ DEI DIRIGENTI**

Per poter attuare il sistema di gestione del rischio di prevenzione della corruzione in modo efficace è fondamentale la collaborazione dei dirigenti responsabili di servizio/struttura, per le loro competenze professionali e la loro esperienza.

Tra gli strumenti tecnico-gestionali per l'esercizio del proprio ruolo, i dirigenti d'ora in avanti devono contemplare anche quelli previsti per la prevenzione della corruzione dalla legge e dal presente Piano, integrando le proprie competenze.

Peraltro, i dirigenti responsabili di servizio/struttura in caso di violazione dei compiti di loro spettanza, rispondono a titolo di responsabilità dirigenziale e disciplinare. I dirigenti individuati quali *"titolari del rischio"* o *"soggetti competenti all'attuazione delle misure"* se non attuano la misura di prevenzione prevista, nel rispetto dei termini, sono chiamati a risponderne disciplinarmente e anche

in termini di responsabilità dirigenziale, nell'ambito della valutazione annuale delle prestazioni dirigenziali ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato.

### **8.3. LA RESPONSABILITÀ DEI DIPENDENTI PER VIOLAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE**

Le misure di prevenzione e contrasto alla corruzione indicate nel PTPC e implementate devono essere rispettate da tutti i dipendenti (dirigenti e non). L'art. 8 del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (DPR n. 62/2013) precisa che *"la violazione delle misure di prevenzione previste dal piano costituisce illecito disciplinare"*.

Pertanto il dipendente che non osserva le misure del Piano incorre in un illecito disciplinare. Tra le misure da osservare si evidenziano in particolare, a mero titolo esemplificativo:

- a) la partecipazione ai percorsi di formazione predisposti sui Codici di comportamento, sul PTPC e sulle misure di contrasto all'illegalità e ai fenomeni corruttivi;
- b) la mancata o incompleta pubblicazione delle informazioni di cui al D.Lgs. n. 33/2013, da parte del soggetto obbligato in base al PTTI (a parte la responsabilità dirigenziale se l'obbligato è un dirigente);
- c) la inosservanza degli indirizzi dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa e del RPC, formalizzati in appositi atti, per l'attuazione delle misure obbligatorie o ulteriori.